# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA ----

# 451° SEDUTA PUBBLICA

# RESOCONTO STENOGRAFICO

# VENERDÌ 16 MAGGIO 1975

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI, indi del Vice Presidente ALBERTINI

#### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

#### Seguito della discussione:

- « Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico » (2083) (Approvato dalla Camera dei deputati);
- « Abrogazione dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, in tema di concessione e revoca della libertà provvisoria » (1653), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori;
- « Disciplina dell'azione penale nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'ordine » (1952), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori;
- « Provvedimenti per la repressione della criminalità » (1970), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori;
- « Norme in merito alla disciplina dei servizi di pubblica sicurezza e all'uso delle armi, in servizio, da parte dei componenti della polizia, degli appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, delle guardie forestali,

degli agenti di custodia, dei vigili del fuoco e dell'Arma dei carabinieri. Trattamento economico del personale sopraelencato. Fermo di pubblica sicurezza » (1993), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori:

« Nuove norme contro la criminalità; regolamentazione dell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine, istituzione di una Commissione parlamentare per l'autorizzazione a procedere per i reati commessi da appartenenti alle forze dell'ordine; tutela preventiva della sicurezza pubblica; provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei loro familiari; istituzione di agenti di quartiere » (2011), di iniziativa del senatore Brosio e di altri senatori.

(Relazione orale):

D----

	PRESIDENT	Έ									Pa	g.	21	351	١,	21363
*	AGRIMI, r	ela	tor	·e									21	336	ó,	21363
	BETTIOL															21362
	COPPOLA															21363
	CUCINELLI	Ι														21362
	Lugnano												21	359	€,	21363
	REALE, Mi	inis	stro	)	di	gra	ızia	е	gi	us	tizi	ia	21	344	ŧ,	21363

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

## Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9).

Si dia lettura del processo verbale.

ARNONE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato. Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1784

B U Z I O . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B U Z I O . Signor Presidente, a nome della 6ª Commissione, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1784 concernente: « Norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria ».

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Buzio è accolta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico » (2083) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Abrogazione dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, in tema di concessione e revoca della libertà provvisoria » (1653), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Disciplina

dell'azione penale nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'ordine » (1952). d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « Provvedimenti per la repressione della criminalità » (1970), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « Norme in merito alla disciplina dei servizi di pubblica sicurezza e all'uso delle armi, in servizio, da parte dei componenti della polizia, degli appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, delle guardie forestali, degli agenti di custodia, dei vigili del fuoco e dell'Arma dei carabinieri. Trattamento economico del personale sopraelencato. Fermo di pubblica sicurezza » (1993), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuove norme contro la criminalità; regolamentazione dell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine; istituzione di una Commissione parlamentare per l'autorizzazione a procedere per i reati commessi da appartenenti alle forze dell'ordine; tutela preventiva della sicurezza pubblica; provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei loro familiari; istituzione di agenti di quartiere » (2011), d'iniziativa del senatore Brosio e di altri senatori (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico », già approvato dalla Camera dei deputati; « Abrogazione dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, in tema di concessione e revoca della libertà provvisoria », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Disciplina dell'azione penale nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'ordine », d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « Provvedimenti per la repressione della criminalità », d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori per la repressione della criminalie e di altri senatori; « Norme in merito

alla disciplina dei servizi di pubblica sicurezza e all'uso delle armi, in servizio, da parte dei componenti della polizia, degli appartenenti ai Conpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, delle guardie forestali, degli agenti di custodia, dei vigili del fuoco e dell'Arma dei carabinieri. Trattamento economico del personale sopraelencato. Fermo di pubblica sicurezza », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuove norme contro la criminalità; regolamentazione dell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine; istituzione di una Commissione parlamentare per l'autorizzazione a procedere per i reati commessi da appartenenti alle forze dell'ordine; tutela preventiva della sicurezza pubblica; provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei loro familiari; istituzione di agenti di quartiere », d'iniziativa del senatore Brosio e di altri senatori, Per tali disegni di legge il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

\* A G R I M I , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, dopo la discussione piuttosto ampia con l'intervento di oratori che hanno dato tutti un contributo notevole all'approfondimento dei temi diversi e vari che questo disegno di legge solleva e dei problemi ad esso connessi, desidero compiere uno sforzo per contenere nei termini più brevi possibili un certo riordinamento di idee, soprattutto delle mie, in vista della successiva discussione degli articoli, nel corso della quale ciascuno di noi avrà occasione di approfondire le varie questioni, alcune veramente delicate, che ciascun articolo presenta.

Desidero partire da una constatazione che per me è largamente positiva. Tutti hanno considerato grave la situazione che questo disegno di legge si propone di fronteggiare. Nessun oratore ha ritenuto di poter dire che si poteva sorvolare o rimandare. Tutti hanno giudicato — e non era difficile del resto farlo, soprattutto dopo la chiusura piuttosto drammatica di ieri sera — che qualcosa bisogna pur approntare per dimostrare la sensibilità del Parlamento di fronte ad

un'opinione pubblica giustamente e gravemente allarmata. Mi pare che tutti abbiamo, oltre che la gravità, condiviso l'urgenza anche di provvedere, il che contrasta con alcune tesi che i tempi avrebbero potuto essere diversi. Di fronte all'urgenza, mi pare che non ci sia altra conclusione da trarre che fare oggi e non domani o dopodomani cose che si ritiene debbano essere fatte; e l'urgenza non è una circostanza che consenta di scandire troppo i tempi, secondo quello che potrebbe essere, in situazioni di normalità, un disegno più ordinato, più tranquillo, più sereno nelle valutazioni delle possibilità.

Ora, se è grave e urgente la situazione, non si tratta tanto di definire, come infelicemente qualche volta è stato qui definito, questo disegno di legge come eccezionale: non è una legge eccezionale, ma è destinata a considerare e a fronteggiare un momento di eccezionale gravità, questo sì. È una legge che si inserisce nell'alveo della Costituzione; è una legge che secondo la norma costituzionale - che parla nell'articolo 13 di momenti eccezionali — porta ad affrontare le cose con la rapidità indispensabile. In tutti gli interventi si è delineato - ho già detto che non interverrò sulle singole norme, perchè voglio essere breve il più possibile questo dilemma: è necessario fare dei provvedimenti legislativi o è necessaria un'azione di Governo? Bisogna fare delle leggi o bisogna invitare il Governo ad essere più pronto, più deciso e a rendere più preparati e più adeguati alle necessità gli organi preposti all'ordine pubblico? A me pare di vedere già in questo dilemma una sorta di pericoloso principio di scarico di responsabilità; il Parlamento deve fare il suo dovere ed il Governo il suo, senza scaricarsi le responsabilità e vedere se tocchi all'uno o all'altro. Tocca a tutti e due; quindi il Governo come tale farà quello che deve fare, ma noi come Parlamento qui dobbiamo assolvere la nostra parte di dovere. Questo nostro intervento certo si basa su una richiesta del Governo perchè questa discussione verte su un disegno di legge di iniziativa governativa, pur raccogliendo varie istanze parlamentari precedentemente avanzate. Siamo quindi qui per iniziativa del Governo e, nel

momento in cui si chiede ad un Governo di agire, bisogna pur dargli i mezzi che esso ritiene indispensabili per agire; questo postula un corretto sistema democratico. Quando il Governo dice: per fare tutto il mio dovere, propongo che mi si affidino alcuni strumenti di azione, non gli si può rispondere di fare quello che è indispensabile fare, senza gli strumenti richiesti e giudicati necessari; non si può rispondere: tu, Governo, provvedi, perchè tu hai la responsabilità di provvedere, ma non ti diamo gli strumenti! Questo è un fatto profondamente contraddittorio, su cui non insisto neanche perchè farei offesa all'intelligenza dei colleghi. I governi democratici non agiscono per capriccio del presidente del Consiglio o per iniziativa sporadica e momentanea del ministro dell'interno; agiscono su delega del Parlamento che al Governo ha dato la fiducia; quindi il Governo ha il diritto di chiedere all Parlamento gli strumenti che ritiene indispensabili per intervenire.

Questo certo solleva un delicato problema della maggioranza, su cui non mi soffermerò, perchè ovviamente non è compito del relatore, ma si tratta di un problema delicato, di un problema di fiducia nel Governo perchè è chiaro che, se non si ha fiducia nel Governo, non gli si danno gli strumenti che esso chiede; ma coloro i quali chiedono al Governo, nel quale hanno riposto fiducia, un deciso intervento debbono coerentemente dare al Governo stesso gli strumenti adatti.

In questo senso vorrei osservare al senatore Nencioni — il cui discorso è stato ricco di riferimenti agli articoli — che, anche per un motivo di coerenza, dopo aver attaccato il Governo in una maniera piuttosto aspra — non voglio dire feroce — fino a definirlo complice delle violenze che il senatore Nencioni ha definito rosse, non si può al tempo stesso sostenere che occorre dare gli strumenti ad un Governo che non solo non si ritiene idoneo, ma anzi si ritiene complice delle violenze rosse, in quanto mi pare che ci sia in questo una certa contraddizione. Questa è la mia impressione.

Con altrettanta franchezza devo dire che non mi hanno convinto — sorvolo sempre sugli argomenti di dettaglio — le imposta-

zioni dei senatori Maffioletti e Perna i quali hanno osservato che in una situazione grave come quella attuale bisogna che tutti concorrano per il suo superamento e che ci sia a tal fine un appello affinchè tutti partecipino. Ebbene, non mi pare che da alcuna parte si sia affermato: non abbiamo bisogno di nessuno, vogliamo fare tutto da noi e non vogliamo voti da chicchessia. È una questione che attiene proprio alle basi della vita democratica; vorrà dire che con la stessa unione ferma e decisa con la qualle a suo tempo le forze democratiche combatterono il fascismo, con la stessa coerenza le forze democratiche devono concorrere tutte a salvare le basi della democrazia; ma salvare le basi della democrazia significa salvarle per lasciarla aperta al dibattito, non alla divisione, onorevoli colleghi di parte comunista, ma alla distinzione delle posizioni e dei ruoli. Tutti concorriamo a salvare le basi del sistema democratico italiano per poter su di esse dialogare e distinguerci, il che è una cosa molto diversa dal dividerci; altrimenti, credo, invece di conferire un contributo all'ordine ed alla chiarezza nel paese diamo un contributo al disordine ed alla confusione delle quali proprio si alimentano il teppismo, la violenza e la criminalità.

B U F A L I N I . Da parte nostra nessuno si vuole confondere con voi! (*Commenti dal centro*).

A G R I M I , relatore. Senatore Bufalini, mi consenta: noi abbiamo necessità di distinguerci e credo che anche voi vogliate distinguervi in una polemica e in una discussione. È questo il sistema democratico.

Dicevo, quindi, contributo all'ordine e alla chiarezza con una legge per la quale — desidero darne atto in un momento in cui faccio delle modestissime critiche dal mio punto di vista e posso anche sbagliare — in una dichiarazione fatta qui da parte proprio del Gruppo comunista è stato affermato: è una legge che non condividiamo; è una legge che ha molti punti sbagliati; è una legge che può provocare in qualche caso più del danno

che dell'utile (rilievi tutti che possono essere discussi), però riconosciamo che non è una legge nè liberticida, nè anticostituzionale. Di questo va dato atto nel momento in cui mi permetto di dire che non è una legge liberticida, non è una legge anticostituzionale, ma non è neppure, come è stato sostenuto dai comunisti, parte di un disegno repressivo in quanto non c'è disegno repressivo e nella relazione mi pare di avere modestamente detto che la dimostrazione del fatto che non vi è disegno repressivo sta proprio nel difetto di questa legge che è formata da una serie di norme l'una accanto all'altra, senza un disegno che organicamente le unisca, proprio per fronteggiare le varie situazioni che si sono andate presentando alla nostra esperienza.

Diversa è la posizione — ne do atto molto volentieri — dei senatori Brosio e Valitutti. Infatti mi pare che nei loro interventi, accanto alla critica ovvia da parte di una forza di opposizione al Governo, c'è la considerazione appunto di questa distinzione di ruoli; cioè si è criticata l'azione del Governo dalla posizione di estraneità alla maggioranza che il Governo sostiene e tuttavia, perchè la vita democratica venga assicurata, si sono dati dei suggerimenti che io apprezzo molto anche quando si è fatta la distinzione molto importante, da parte del senatore Valitutti, tra i vari momenti dell'azione dello Stato: la preventiva, la repressiva, la rieducativa, sottolineando che più importanti sono la prima e la terza ma in qualche caso urgente e decisiva appare la seconda per salvare la prima e la terza, senza di che sarebbe impossibile ogni disegno ordinato. Il senatore Bloise ha anche accennato alla situazione piuttosto preoccupante di confusione esistente nel paese, di confusione di ruoli (che vengono assunti dalle varie parti politiche, da tutti quelli che hanno il dovere di dire la loro parola, sindacati, associazioni, enti vari), che provoca una degenerazione del cosiddetto pluralismo, che non è confusione ma è una serie di interventi ciascuno nel suo ruolo per dare luogo ad un concerto e non ad un confuso suono in cui la gente non riesce appunto a capire la linea, l'indirizzo, il modo di direzione della vita del paese.

Una posizione diversa — come vedete, procedo sinteticamente e rapidamente in questo mio intervento molto generale ma spero non generico — è stata quella dei senatori Branca, Galante Garrone, Basso e Rossi Dante perchè, contrariamente all'opinione generale, si è incentrata sulle tesi che questo disegno di legge sia liberticida e anticostituzionale. Lo hanno sostenuto con argomentazioni certamente da non sottovalutare data la preparazione, l'intelligenza e l'esperienza di tutti questi illustri colleghi di fronte ai quali mi inchino perchè non posso avere la preparazione costituzionale della maggior parte di loro; tuttavia, se mi consentite, io penso che la democrazia sia anche un poco umiltà, anzi è molto umiltà. Quindi ad un certo punto - anche se ne sono ultraconvinti, altrimenti non l'avrebbero sostenuto — nel momento in cui affermano che la legge è anticostituzionale, che la legge è liberticida, di fronte a centinaia di colleghi antifascisti che siedono in quest'Aula i quali tale non la ritengono, dovrebbero avere più che il dubbio che ci si può sbagliare anche nella propria intelligente, perspicua, acutissima visione delle cose. E quindi insistere in un modo un po' arroccato — superbo non lo voglio dire — su posizioni di assoluta dichiarazione di liberticidio o di anticostituzionalità mi pare un poco eccessivo. Ripeto, il disegno di legge ha trovato sotto questo aspetto consensi generali; è presentato da un Ministro di grazia e giustizia che oltre ad essere un uomo libero è un antifascista di specchiata coerenza quale l'onorevole Reale; pertanto pretendere di dire ad un tratto di questa legge: è liberticida, è anticostituzionale, quindi implicitamente è fascista, mi pare un po' troppo. I riferimenti degli oratori di questo Gruppo che sono intervenuti sono stati piuttosto pesanti; io non li voglio raccogliere tutti, ma alcuni sì. Vedo qui il senatore Bettiol che ha svolto un intervento che in tutti ha lasciato una profonda traccia per le argomentazioni svolte e per il modo con cui ha esaminato la situazione del paese. Ora fare riferimento al discorso del senatore Bettiol, ricollegandolo non so per quale via a quello dell'onorevole Scalfaro altro egregio discorso fatto nell'altro ramo

16 MAGGIO 1975

del Parlamento — semplicemente per trovare un filo che possa ricondurre questi due interventi ad una matrice e ad un nome, quello dell'onorevolle Scelba, per poterne parlare come dell'uomo dei periodi neri della vita del paese (questo può essere anche un'opinione), senza però ricordarsi che l'onorevole Scelba è anche legato ad una legge che porta il suo nome e che è la prima legge che il Parlamento ha emanato in attuazione della XII disposizione della Costituzione contro la ricostituzione del partito fascista, mi sembra costituisca una visione unilaterale che lascia nel mio animo, conoscendo l'intelligenza fine degli oratori di quel Gruppo, qualche ombra che avevo il dovere di coscienza di rendere palese al Senato.

Dobbiamo stare attenti con gli slogans facili: parlare di pena di morte senza condanna per l'uso delle armi da parte degli agenti e dei tempi di Anatole France, quando non c'era Parlamento, c'era il principe, non c'erano nè libera stampa nè libera opinione nè interrogazioni parlamentari, quando tutto si svolgeva tra il giudice, l'imputato e il poliziotto e tutto era segreto, nulla si sapeva, mi sembra un anacronismo che non ha niente a che fare con la realtà di oggi, con la quotidiana esperienza angosciosa che viviamo nei tempi attuali.

Qui non si tratta tanto della pena di morte per i colpevoli che verrebbe decretata senza sentenza. Cari amici, tutti i giorni ci offrono esempi di pena di morte per gli innocenti in Italia: molti sono gli innocenti che muoiono. Lasciamo stare quindi le sottigliezze della condanna a morte attraverso l'uso legittimo delle armi, laddove già abbiamo detto e ripetiamo che gli agenti non hanno alcuna volontà di uccidere, bensì hanno la volontà di neutralizzare i criminali, possibilmente di interrogarli per vedere come stanno le cose. Si tratta quindi di mezzi normali per cercare di impedire, come dice la legge, la consumazione di reati, con lo scopo proprio di non uccidere, ma di cercare di capire qualche cosa a seguito dell'arresto di un'azione criminosa in tempo utile.

Desidero poi rivolgere un'altra osservazione al senatore Basso il quale ha affermato che attraverso la tutela speciale degli agenti

si offrono ai procuratori generali mezzi di insabbiamento. In una dichiarazione che mi pare di eccessiva modestia, egli ha affermato di non conoscere niente di procedura penale, di ignorarla completamente, anche se poi ha detto — e noi lo sapevamo già - che è stato difensore in importanti processi politici, il che non può fare chi è ignorante, come egli dice di essere, di procedura penale. Quelli che egli ha chiamato mezzi di insabbiamento, secondo la mia madestissima cultura — e esito anche a parlare in presenza di un professore della tempra del senatore Bettiol si chiamano mezzi di impugnazione. Se poi chiamiamo i mezzi di impugnazione mezzi di insabbiamento, contribuiamo a creare il caos. Al procuratore generale, in sostanza, è data facoltà di fare appello e di fare ricorso per cassazione: gli è data cioè la facoltà che hanno tutti i cittadini, è l'unica garanzia che esiste, in un momento in cui la magistratura funziona non egregiamente, perchè il cittadino si senta sicuro che dopo una prima sentenza motivata c'è una seconda sentenza motivata e ci può essere una terza sentenza motivata. Ora, mi pare che non vi sia niente di strano nell'attribuire questo diritto sacrosanto del cittadino a colui che nel processo non rappresenta una persona sola ma tutta la collettività a nome della quale si permette di fare appello, se necessario, o ricorso per cassazione nei confronti di decisioni che non lo soddisfino.

Infine — ho già avuto occasione piuttosto frequentemente di essere relatore; certo è un onore per me e una disgrazia per gli onorevoli colleghi che sono costretti ad ascoltarmi spesso da questo banco della Commissione — non accolgo quell'impostazione, non molto piena di considerazione nei confronti dei cosiddetti poliziotti, fatta dallo stesso senatore Basso, nel momento stesso in cui si inchinava reverente - come noi tutti facciamo alla memoria di tutti i caduti delle forze dell'ordine. Egli citava in particolare un caso avvenuto a quattro passi dal Senato, quello dell'agente caduto in un ufficio postale per un disegno criminoso specifico; uccisero subito l'agente, poi entrarono nell'ufficio e non racimolarono quasi nulla: preordinatamente

16 MAGGIO 1975

e prima di tutto uccisero l'agente. Il senatore Basso affermava giustamente di commuoversi non solo al pensiero dell'agente ma anche della fidanzata di lui morta nelle tragiche condizioni che tutti conosciamo, dopo giorni di agonia a Barletta (che è nella mia regione anche se non nella mia zona elettorale). Parlare in questo momento dei poliziotti secondo un'impostazione piuttosto arcaica e logora (si dice che fanno i poliziotti perchè non sanno che fare, che si tratta di povera gente che si decide a fare il carabiniere soltanto perchè non saprebbe che cosa altro fare) non credo che sia il modo migliore per tutelare il decoro delle forze dell'ordine soprattutto perchè in realtà non è vero che si fa il poliziotto perchè non si sa che fare, perchè si è un povero diavolo che non ha altre possibilità o mezzi (e forse si sottintende altre doti) per fare un'altra cosa. Non è vero: lo fanno per servire il proprio paese (è bello che questa parola sia stata usata dal senatore Basso e lo tolineo); egli ha detto che siamo ti servitori del paese ed è una parola che non dobbiamo evitare di dire perchè il senso di schiavitù che può essere legato alla parola « servitore » è un alto onore. Ci sono dei giovani che potrebbero più comodamente fare i dipendenti di un'industria, meglio retribuiti, con più ferie pagate, con maggiori comodità e larghezze, con più diritti e libertà di movimenti. Invece (porto l'esperienza della mia terra, ma quanti colleghi potrebbero portare la loro) preferiscono servire lo Stato nelle forze dell'ordine: minori paghe, meno comodità economiche ma il decoro e l'onore di sentirsi servitori dello Stato, non dipendenti dall'industriale, di Stato o privato che sia; preferiscono poter scrivere sulla carta

Quindi non si fa il poliziotto soltanto per non saper che fare. Noi abbiamo il dovere di provvedere perchè stiano meno peggio di quanto stanno ed in verità qualche provvedimento si sta prendendo nei limiti del possibile. Ci impegniamo a fare qualche cosa di più per loro e per le loro famiglie perchè si trat-

sulla quale c'è l'emblema della Repubblica

italiana il loro rapportino; preferiscono sen-

tirsi in un paesino sperduto tutori della leg-

ge votata dal Parlamento.

ta di persone che talvolta si trovano a dare la vita o, forse peggio, ad essere menomati per tutto il resto della loro esistenza. Cerchiamo quindi di fare qualcosa per loro, per tante mogli e per tanti figli.

Questo è certo importante ma ancora più importante è che noi ne tuteliamo il decoro. È importante dire che è bello ed onorevole servire il proprio paese nelle forze dell'ordine come è bello ed onorevole servirlo nelle forze armate secondo un articolo della Costituzione che parla di « sacro dovere » a proposito della difesa della patria. È importante dire che è un servizio reso alla collettività perchè altrimenti, quando non ci fossero più in Italia (proprio con quelle riforme che dobbiamo cercare di accelerare in quanto già sono state iniziate) i poveri diavoli che non sanno che fare, non so chi si prenderebbe l'incarico di fare il tutore dell'ordine. Qualcuno in un paese sempre deve fare il tutore dell'ordine, il poliziotto e quindi non è certo pregevole dire: poveretti, è gente che non riesce a fare altro.

A questo proposito mi sono intrattenuto più a lungo sulle posizioni del Gruppo della sinistra indipendente perchè mi pare che esse siano meritevoli di una considerazione più attenta, forse, da parte di coloro che nell'enfasi della discussione hanno prospettato, diciamo, qualche eccesso, qualche travalicamento da una linea che poteva essere meglio salvaguardata.

Ha aleggiato infine in quest'Aula un'accusa generica di elettoralismo.

PETRONE. Questo punto lasciamolo svolgere a Fanfani!

AGRIMI, relatore. Se fosse iscritto a parlare il senatore Fanfani, lascerei volentieri a lui questo argomento: nessuno è più autorevole di lui per definire alcune posizioni; ma tocca a me dire qualche cosa.

Dicevo dunque che ha aleggiato un po' questa accusa di elettoralismo. Ora, non potendo rispondere singolarmente in questa sede, poichè dovrò fino a stasera (speriamo non fino a stanotte o fino a domani) intervenire sui vari articoli per dovere del mio ufficio,

451<sup>a</sup> Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

potrò dire altre cose, se necessario, in seguito. Ma ho ora il dovere di ricordare almeno i nomi degli onorevoli colleghi che sono intervenuti, e mi soffermo in particolare sugli interventi del senatore Schietroma, del senatore Bettiol, che ho già ricordato, del senatore De Carolis del nostro Gruppo, del senatore Cifarelli, per dire che hanno contemperato la visione dei doveri del Parlamento con quella dei doveri del Governo. Nessuno di essi ha chiuso dicendo: facciamo questa legge e abbiamo finito, tutto è risolto. Dopo aver sottolineato la necessità della legge, essi hanno aggiunto un appello, un invito, dei consigli al Governo sul modo di procedere per realizzare meglio una sistemazione e un riordinamento dell'ordine pubblico in Italia.

Desidero ora soffermarmi un momento sull'aspetto, al quale accennavo prima, dell'accusa generica di elettoralismo. Già è stato qui sottolineato che di questo problema, contrariamente a quanto diceva ieri sera il collega Nencioni, non è che si è parlato nel marzo 1975 o addirittura, come ad un certo punto egli ha detto, nel maggio 1975. Se ne parla perlomeno (anche da prima, hanno ricordato alcuni oratori) dall'epoca di quel fatto sensazionale che fu l'orrenda strage di Brescia: quindi si tratta di un po' di tempo fa, quando eravamo lontani dalle elezioni. Non credo allora che un partito che ha la responsabilità di essere il Partito di maggioranza relativa del paese abbia fatto nulla di male, ma semplicemente il suo dovere, nell'affacciare dinanzi all'opinione pubblica e agli organi competenti la necessità di approntare qualche rimedio: invito rivolto, come loro ricorderanno, non al Parlamento per mettere in mora alcune forze politiche, ma al Parlamento e al Governo (e non credo ci fosse l'opportunità di mettere in mora proprio il Governo che della Democrazia cristiana per tanta parte è espressione) a fare le cose che erano necessarie; invito ripetuto, certo: ripetuto successivamente fino al marzo e fino al maggio del 1975, epoca in cui noi operiamo; invito concretizzatosi nella presentazione di disegni di legge, che — devo ricordarlo — proprio per il corretto funzionamento di una maggioranza

parlamentare, sono stati prontamente ritirati o assorbiti, come quello del collega Bartolomei, nel momento in cui l'iniziativa governativa si è sovrapposta ed ha assorbito e migliorato alcune idee che erano state lanciate.

Quindi non si tratta di invito all'elettoralismo, alla caccia dei voti. Del resto anche su questo tema della caccia dei voti forse una parolina si potrebbe dire. La volete chiamare caccia dei voti? La richiesta dei consensi - chiamiamo le cose col loro nome, non le deformiamo fino a renderle ridicole e assurde — in democrazia è forse un peccato, è una colpa o è invece un dovere? Se si richiedono dei consensi, come si richiedono, lo si fa cercando di venire incontro alle attese di coloro che devono dare il voto. Il voto poi decide se quelle attese erano state interpretate bene o male, se veramente era un'esigenza dell'opinione pubblica o era un sogno di una notte di mezza estate.

Quindi nessun processo per il fatto che da ciò potrebbe derivare anche un consenso. Potrebbe infatti derivarne un consenso; e mi pare legittimo da parte mia dire che spero che alla mia parte politica derivi un consenso. Non credo di commettere nessun peccato dicendo questo, ma semplicemente di esercitare il mio dovere.

Un consenso per chi, onorevoli colleghi? Per coloro che sono stati promotori di questi provvedimenti, cioè per il Governo e per la maggioranza che lo sostiene.

Una maggioranza deve affrontare una consultazione elettorale imminente con una sua linea. E qual è l'aspirazione di una maggioranza, da non nascondere dietro un velo? Ouella di cercare di spostare voti dal campo dell'opposizione al suo campo, come l'opposizione mira a spostare voti dal campo della maggioranza al suo, nella prospettiva di diventare essa maggioranza; un gioco limpido e non confuso, un gioco nel quale ciascuno svolge il suo ruolo. Nel momento in cui si affronta una battaglia, coloro che sono legati ad una maggioranza di Governo si scambiano l'augurio di uscire dalla competizione rafforzati, potenziati. Ed è questo l'augurio che mi permetto di fare nei confronti dei partiti solidali con la maggioranza; spero

che tutti risultino rafforzati da una elezione nella quale i voti confluiscano dall'opposizione alla maggioranza.

In questa situazione quindi non facciamo che adempiere un nostro dovere. E ricordiamo, quando si parla dei tempi di questa legge, che dei diritti di libertà, dei quali parliamo e che vogliamo assicurare, fa parte, onorevoli colleghi, il diritto di voto. E non ho scrupolo a dire che questi tempi non solo non sono avvolti da interrogativi, ma sono tempi opportuni perchè la gente deve andare liberamente a votare. E noi dobbiamo fornire strumenti perchè si possa liberamente votare, soprattutto in considerazione dei fatti che abbiamo ascoltato ieri sera.

Bisogna poter votare; si deve poter votare fino alle ore 22 della sera del primo giorno. E ci sono alcune città d'Italia nelle quali già prima delle ore 22 non si circola. Stiamo attenti, onorevoli colleghi, a parlare di certe astratte difese dei diritti di libertà dei cittadini che diventano di fatto una limitazione grave alla libertà di ciascuno. Non ho parlato di disegni, che il senatore Perna mi ha poi attribuito, di revisione costituzionale, in base ai quali si dovrebbe dare ogni potere al Governo; ho già detto che si potrebbe fare una legge di natura costituzionale, di tipo costituzionale, per garantire costituzionalmente situazioni di emergenza, ma non senza il Parlamento, anzi se potessi lanciare, come ha fatto ieri frettolosamente il senatore Perna, delle sentenze, che poi erano contro di me, anche se dette in tono amichevole, potrei dire che è ben lontana da me l'idea di affidare tutto al Governo, sia pure per uno o due giorni. Magari in una situazione di emergenza si potrebbe prevedere un comitato parlamentare che sieda notte e giorno, se necessario, a fianco al Governo, nei giorni di emergenza, per poterlo assistere continuamente, passo per passo, per quello che l'emergenza può determinare nel paese. Questa è un'idea, anche se può essere sbagliata e avventata. Non c'era comunque in me nessuna idea di escludere il Parlamento da una situazione di emergenza che potrebbe capitare sia per cause fisiche che per volontà degli uomini.

Stiamo attenti, come dicevo prima, a dire che, per esempio, la libertà deve essere assicurata in teoria, perchè oggi vige una specie di coprifuoco di fatto in molti quartieri delle città che impedisce ai cittadini, ai galantuomini di circolare e lascia circolare liberamente solo i teppisti, col grande vantaggio che i delinquenti, per il fatto che nessuno li contrasta, compiono impunemente i loro atti di teppismo, di violenza, di saccheggio, di devastazione, di ruberie e tante altre cose meno nobili, qualche volta coprendo i loro atti disgraziatamente con le bandiere onorate di partiti e di idealità di fronte ai quali noi facciamo tanto di cappello perchè, non per nulla, sono il frutto di una Costituzione che è nata dalla Resistenza e dalla sofferenza. (Vivissimi applausi dal centro. Interruzioni dall'estrema sinistra).

P E R N A . Facciamo leggi adatte. Sono trent'anni che comandate e la situazione è questa. (Repliche dal centro).

AGRIMI, relatore. Infine, una parola su quella parte di questo provvedimento sulla quale si è sorvolato o che addirittura è stata definita « cortina fumogena » mentre contiene norme di inasprimento serie nei confronti della legge Scelba del 1952. Le norme che il Governo, inclusa la Democrazia cristiana, ha proposto sono considerate cortine fumogene. Non so se siano tali le irrogazioni di pena fino a 8-10 anni; non so se coloro che saranno soggetti a quelle sanzioni le considereranno cortine fumogene. C'è stata l'onestà di qualcuno — mi pare il senatore Rossi — che ha detto che, sotto alcuni aspetti, tali norme si potrebbero considerare anche un po' inique esaminate in sè. Certo, sono severe e costituiscono una parte essenziale di questo provvedimento. Alcuni articoli del disegno di legge al nostro esame, si riferiscono esplicitamente e riprendono, aggravandole, le norme della legge numero 645, contro la ricostituzione del fascismo.

La questione del fascismo e dell'antifascismo — ringrazio gli onorevoli colleghi per la grande tolleranza che dimostrano quando talvolta dico cose che possono sembrare

brusche — dobbiamo ripensarla un momento per evitare certe dispersioni giovanili che si alimentano un po' dell'esempio che danno quelli che giovani non sono più. Il fascismo è un fatto grave, che ha lasciato tracce profonde, bruciature, scottature sul corpo del paese. Contro di esso ci fu una lunga resistenza di tutti coloro che, con diversa provenienza, custodivano nei loro cuori ideali di libertà quando non era possibile fare altrimenti. Quando era possibile fare altrimenti, uscivano allo scoperto, esponevano la loro vita alle rappresaglie più feroci. Successivamente venne l'insurrezioni armata contro il fascismo allorchè le condizioni furono tali da consentirla. A questo proposito è doveroso ricordare coloro che resero possibili, con la loro generosa azione, con il sangue versato di cui sono testimonianza i cimiteri di guerra sparsi nelle varie parti d'Italia, le condizioni perchè la resistenza lunga e dolorosa diventasse insurrezione armata e travolgesse alla fine il fascismo. Da questo fatto, il 2 giugno 1946, nacquero la Repubblica e la Costituente che dette alla nostra nazione la nuova Costituzione democratica. Non posso parlare — sono per natura piuttosto emotivo — della Costituente e della Costituzione senza un velo di commozione. Tutte le volte che parliamo di Costituzione e di Costituente dovremmo sempre — ed io l'ho fatto nei miei discorsi, anche nei piccoli comizi di paese - rivolgere un pensiero deferente a coloro che la elaborarono, a coloro che parteciparono, che ebbero quell'alto onore, e fecero quel lavoro meraviglioso che fa della nostra Costituzione un esempio di Costituzione democratica da additarsi agli altri, superando molti schemi, soprattutto nella sua prima parte (giacchè la seconda risente un po' delle ripetizioni meccaniche dei Parlamenti del passato). La prima parte è un documento esaltante, e bisogna ricordare — cosa che faccio qui con deferenza e rispetto — i nomi del senatore Terracini e del senatore Saragat, nostri colleghi in quest'Aula, due illustri Presidenti della Costituente. Assieme con tutti i costituenti, essi hanno diritto alla permanente gratitudine del popolo italiano ed anche nostra per il lavoro svolto.

La Costituzione è tutta permeata di spirito antitotalitario e di libertà; non poteva essere diversamente, giacchè proveniva da quel retroterra, da quei precedenti duri e dolorosi cui ho accennato; è permeata di aspirazioni democratiche, di desiderio di libertà in tutti i campi, in tutti gli aspetti della vita umana. dall'aspetto materiale a quello culturale. Tutta la Costituzione parla di libertà, di democrazia, ma questo non basta; ecco perchè dicevo che è uno strumento esemplarmente felice. Del resto forse noi italiani non avevamo bisogno di ricorrere ad esempi stranieri, perchè mi pare che la nostra tradizione giuridica sia sufficientemente affermata e nobile per non dover ricorrere ad altri.

Non senza ragione, poichè l'antitotalitarismo cui la Costituzione si ispira non è generico (non venivamo fuori da un totalitarismo bianco, verde o rosso, ma da quello fascista), nella XII disposizione finale è scritto che è particolarmente vietata la ricostituzione del partito fascista (perchè da quella realtà si usciva) e quindi si stabilisce il divieto di ricostituzione di tale partito; è vietato in Italia dare vita a manifestazioni e dimostrazioni fasciste o, peggio ancora, finanziare un risorto partito fascista. In questo disegno di legge poi c'è la norma che priva dei beni, e ne affida l'amministrazione ad un curatore, chi è incolpato di svolgere attività di questo genere; e questa è una disposizione che si muove sul piano costituzionale, sul piano delle libertà civili, del diritto civile in senso ampio.

Non basta: in attuazione della XII disposizione della Costituzione, si è detto qualche cosa di più (e si è fatto bene): non solo quanto sopra è vietato politicamente, costituzionalmente e sul piano civile, ma alcune ipotesi sono considerate reato che era già punito gravemente, e che oggi è punito gravissimamente.

Onorevoli colleghi, il dovere di fare queste leggi, questa Costituzione, queste norme penali è stato adempiuto; non immiseriamo, soprattutto per i giovani, quella che deve essere una dialettica democratica — per cui abbiamo preparato, contro il fascismo e sulle sue ceneri, il libero dibattito democratico — in una sterile negazione fatta a volte di

slogans stupidi. I giovani devono essere invitati a dialogare, però su questa arena libera che abbiamo istituito, per discutere del socialismo e del liberalismo, dell'ispirazione cristiana o dell'idea comunista, per confrontarsi su questi problemi, dibatterli, approfondirli anche aspramente. Non seguiamo la comoda via di affermare che hanno assolto il loro compito dicendo: abbasso il fascismo. Non basta: i giovani devono dare un contributo positivo perchè si costruisca la democrazia, si facciano dibattiti. Vorrei che le manifestazioni fossero all'insegna implicita dell'antifascismo, ma per chiarire dove la Democrazia cristiana o il comunismo hanno torto o ragione sui vari problemi, come quelli della casa e della scuola. Di questo dovrebbero interessarsi i giovani!

Tale esempio, onorevoli colleghi, speriamo di fornire anche noi con un dibattito che ci porti a valutare questi problemi, queste direttive, queste impostazioni.

Concludo. Delle altre cose parleremo e speriamo non a lungo se l'iter di questo disegno di legge seguirà quella che — io credo — è l'ispirazione più profonda e più sincera dell'intera opinione pubblica italiana. (Vivissimi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, credo che tutti vi rendiate conto, a giustificazione dei modi, dei tempi, del disordine certamente prevedibile della mia replica, delle condizioni di difficoltà nelle quali mi trovo a parlare dopo questi lunghi giorni di discussione da me — come era doveroso — attentamente seguita ed anche di fronte ad alcune emozioni e ad alcune incertezze tuttora esistenti.

Debbo cominciare, non per un rito, con il ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, anche coloro che lo hanno fatto in un modo che io non ho apprezzato, mentre ho apprezzato tutte le argomentazioni, e devo ringraziare naturalmente prima di tutti il

relatore che anche in questa sua replica, dopo l'estesa introduzione fatta verbalmente, ma compiutamente e brillantemente, mi ha offerto la possibilità di limitare la mia risposta in quanto ha trattato egregiamente alcuni argomenti di carattere generale che appartengono all'ambito della mia replica.

Non per declinare responsabilità - perchè non sono abituato nella mia vita a declinare responsabilità: quando occorre me le assumo in pieno — devo dire subito che questa denominazione di «legge Reale», nomenclatura che qualcuno ha adottato in modo elogiativo e molti hanno adottato al servizio di quell'aggressione psicologica della quale mi occuperò tra breve, non risponde alla realtà, non risponde ai fatti. Il relatore vi ha detto l'altro ieri che questa legge non è nata come un fungo, che questa legge non è stata inventata nè dal Ministro della giustizia, nè da qualche altro ministro: questa legge è nata come fatto del Governo in una situazione costituita dalla presenza di molte proposte di legge; noi abbiamo considerato soprattutto quelle che allora erano presenti innanzi alla Camera e — senza offesa per nessuno, naturalmente, ma era il nostro dovere, il nostro compito come maggioranza — abbiamo considerato le proposte che provenivano dai Gruppi della maggioranza. Siccome il Governo non poteva andare a discutere di queste proposte senza una linea precisa, il Presidente del Consiglio ha convocato il famoso vertice, del quale a volte voi parlate non dico con disprezzo, ma perlomeno con scarsa considerazione. Si tratta però di uno strumento necessario soprattutto quando la maggioranza non coincide con le componenti in atto del Governo. Di fronte a certe situazioni bisogna pure fissare un indirizzo comune della maggioranza, e a questo tendono i vertici.

Il Ministro della giustizia si è quindi trovato di fronte a queste varie proposte di legge e ha espresso le sue opinioni conformandosi a un indirizzo che ha sempre seguito e che in questa legge ha voluto tener presente in modo particolarmente attento. Cioè, qualunque soluzione di questi problemi, che pure esistono e sono gravi, anche di fronte alle esigenze sempre più pressanti che nascono

dalla stessa protesta, dallo stesso allarme dell'opinione pubblica, doveva essere adottata sempre nell'ambito di un principio di conciliazione tra le esigenze insopprimibili della collettività, che sono esigenze di vita per tutti i cittadini che della collettività fanno parte, e le esigenze della libertà individuale che, prima, dopo o contemporaneamente alla Costituzione, sono scritte nella nostra coscienza di democratici.

Ecco perchè in quella situazione il Ministro della giustizia, ubbidendo a questo principio, ha scartato le soluzioni radicali e quelle che potevano apparire o essere pericolose o esagerate, nelle quali cioè potesse venir dato un eccesso di prevalenza all'interesse della difesa della collettività rispetto all'interesse della difesa della libertà individuale.

Ecco perchè (non mi fermo a considerare le singole disposizioni che sono state scartate o attenuate) non è passato il fermo di polizia che aveva sollevato delle proteste, ecco perchè non sono passate certe accentuazioni di soluzioni rispetto al problema dell'uso delle armi e via dicendo.

Furono le soluzioni radicali ad essere scartate, per cui nell'ambito della maggioranza in sede di concerto raggiungemmo un accordo in base al quale questo disegno di legge presentato dal Governo si presentava come il disegno di legge della maggioranza, non solo del Governo.

Vi furono soluzioni molto contrastate e rielaborate, vi furono, come sapete, non voglio, negarlo, alcune riserve specifiche, parziali dei rappresentanti del Partito socialista, vi furono alcune soluzioni che hanno avuto una vita travagliata. Voglio portarvi — lo hanno del resto ricordato molti degli oratori che sono ıntervenuti — l'esempio dell'articolo 1. C'era il problema dell'eccesso, della pericolosità, di una certa generosità nella concessione della libertà provvisoria che aveva allarmato alcune componenti, aveva allarmato un po' tutti, soprattutto che veniva indicata come una delle ragioni di disagio delle forze dell'ordine le quali si vedevano restituiti alla circolazione, oltre che con altri strumenti anche per effetto di questa libertà provvisoria, criminali, spesso comuni, che avevano con tanta pena e con tanto rischio catturato e consegnato alla giustizia. Ebbene il Governo aveva presentato - mi pare che ieri l'abbia ricordato il senatore Perna — un disegno di legge relativo alla libertà provvisoria che introduceva certe cautele (queste cose non le dico soltanto qui, le ho dette anche alla Camera dei deputati nella mia replica) che non ricordo neanche, perchè non è il caso di addentrarsi nell'argomento. Fu nell'ambito — e non con segni di uno o di un altro partito al quale si possano appuntare particolari critiche: io non voglio fare polemica con nessuno — di quella maggioranza, allora e poi, che questa soluzione fu scartata nel senso che si ritenne più semplice, più elementare e più chiara la soluzione del ripristino - non con effetto retroattivo naturalmente — del divieto di concessione della libertà provvisoria per i reati per i quali fosse previsto il mandato di cattura obbligatorio; poi questa formulazione ha subìto, nella discussione alla Camera dei deputati, un'altra rielaborazione, e non vi dico per proposta di chi perchè ci sono gli atti parlamentari, e siamo arrivati alla dizione con la quale ci siamo qui presentati, rispetto alla quale avete esposto tante critiche. A questo punto io debbo dire che qui parla il ministro del Governo e della maggioranza; le mie preferenze personali le avevo dimostrate nel presentare quel disegno di legge che poi abbiamo ritirato, le mie preferenze personali rispetto alla soluzione di questo problema della libertà provvisoria: mi sembrava abbastanza efficace, mi sembrava tranquillante e capace di sfuggire ad ogni critica. Ma noi dobbiamo attendere l'inizio della discussione degli articoli per sapere se in questa situazione, resa così grave ed emotiva dai gravissimi avvenimenti che si sono verificati in questi giorni, di cui l'ultimo episodio è stato denunciato ieri qui, se in questa situazione prevalga l'interesse alla rapida approvazione della legge o prevalga l'interesse ad una migliore formulazione della legge.

BUFALINI. L'uno e l'altro.

R E A L E . *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole senatore Bufalini, è evidente che

451<sup>a</sup> Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

16 Maggio 1975

l'interesse alla rapida approvazione della legge coincide con l'interesse di non dover ritornare all'altro ramo del Parlamento.

BUFALINI. Si può fare rapidamente.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Questo bisogna che lo dica a tutti e non a me soltanto. Ecco perchè c'è questo conflitto di interessi. Ebbene, a quali domande risponde questa legge?

Già alla Camera e già qui al Senato — del resto il relatore l'ha fatto egregiamente e l'hanno fatto tanti degli intervenuti che non nomino singolarmente ma che tutti riunisco nel mio apprezzamento e qualche volta nella mia ammirazione — ho risposto a questo quesito. E prima di tutto, esiste o non esiste nel nostro paese una situazione di emergenza?

È questo il primo quesito: l'ho detto alla Camera dei deputati e tanto più lo ripeto oggi dopo l'incerto corso degli avvenimenti. Se non siamo d'accordo su questo, se accettiamo il, vorrei dire, candido ottimismo del senatore Branca che è stato l'unico qui a negare questa situazione di emergenza, allora il discorso è chiuso e questa legge è inutile, è superflua ed è dannosa come tutte le cose superflue. Ma se non accettiamo questa disinvolta negazione della verità ci dobbiamo porre alcune domande.

C'è un aumento in Italia della criminalità comune? Il senatore Branca naturalmente le ha negato, ma io devo dire che non è con i numeri che si può rispondere perchè bisogna guardare qualitativamente che cosa è l'aumento della delinquenza, quali sono le sue manifestazioni, qual è la sua aggressività, quali sono le condizioni in cui si manifesta e quindi qual è la difficoltà per i cittadini di difendersi.

Il senatore Bettiol ha detto una cosa che io riprendo perchè nella sua brevità è molto eloquente. Ha detto: bisogna vincere la paura che c'è in mezzo ai cittadini. Il relatore poco fa vi ha ricordato che bisogna pur andare a votare è che bisogna andare a votare senza paura perchè, se si vota con la paura, cioè se deporre la scheda nell'urna significa

un atto di eroismo, significa affrontare dei rischi, allora me le salutate la democrazia e la sincerità della consultazione elettorale! Bisogna dunque vincere la paura.

Questo fenomeno della crescita della delinguenza comune e politica, che, come è stato ricordato da molti oratori, mon è un fatto italiano, ma diventa italiano per alcuni aspetti, per alcune specificazioni di questa delinquenza, ha reclamato anche presso altri Stati, come vi è stato pure ricordato (l'ha detto il senatore Bettiol, l'ha detto il senatore Schietroma), l'introduzione di misure. Vuol dire che ne hanno sentito la necessità anche questi Stati, che non sono Stati totalitari; perchè gli Stati totalitari non hanno bisogno di leggi speciali: essi vivono sotto un'unica legge speciale che è l'inosservanza di ogni legge quando dà fastidio. Io sento affermare spesso — e come me ne dolgo — dagli amici della Sinistra indipendente che questa legge è peggiore del codice Rocco; ma la polizia fascista non aveva bisogno di osservare il regolamento di polizia, la legge di polizia o le leggi penali, e qualcuno di voi lo dovrebbe sapere; lo sappiamo un po' tutti, ma forse qualcuno se ne è dimenticato. Quindi gli Stati totalitari non hanno bisogno di leggi speciali e, se le fanno, le fanno per cercare di dare una legittimità esterna al loro operato.

Ma gli Stati democratici hanno adottato queste leggi; vi sono stati ricordati Stati democratici che hanno dovuto affrontare questo fenomeno e che vanno cercando, come cerchiamo noi, anche le vie legislative per poterlo affrontare in modo efficace. Dunque c'è aumento della criminalità comune. C'è pericolo di violenza nera eversiva? Io non lo so. Certo qui le parti si scambiano perchè da una parte questo si nega, dall'altra si afferma; ma queste cose sono sotto i nostri occhi ed io devo ricordare (poi tornerò anche sull'argomento, che del resto è stato esposto con tanta lucidità poco fa dal relatore, di che cosa significhi la disposizione XII della nostra Costituzione) che abbiamo avuto ed abbiamo spesso, proprio dal verificarsi di queste violenze e di queste minacce di eversione dirette a questo disegno dittatoriale fascista, la sensazione che la dispo-

sizione XII della Costituzione sia messa sotto i piedi. Allora bisogna fronteggiare questo pericolo e bisogna dare una risposta anche in sede legislativa a queste esigenze.

Abbiamo un'altra domanda: esiste la prepotenza armata nella lotta politica anche al di fuori di queste trame eversive fasciste? Esiste o no questa prepotenza? Che cosa sono gli episodi che si sono verificati? Non voglio neanche porre l'accento (eppure sarebbe tanto facile) su quello di cui ieri si è dovuto occupare il Senato perchè non voglio fare appello alle emozioni del momento. Ma sono sotto i nostri occhi questi fatti di prepotenza politica, cioè vi è una violenza rivolta a violare la libertà, la coscienza del singolo individuo che ha il diritto di pensare come gli pare, salvo quello che è proibito dalle leggi, che è proibito dalla Costituzione. Non è proibito il pensiero dalla Costituzione, ma il tentativo di ricostituzione del partito fascista. Allora esiste questa situazione. Esiste una situazione, che pure è stata ricordata da molti qui, di difficoltà, di impotenza, di frustrazione di quanti hanno il peso della difesa dell'ordine democratico. Chi sta al Governo o in posti di responsabilità, l'onorevole Gui, ad esempio, ci potrebbe parlare forse con molta cognizione di causa di questo fenomeno che noi dobbiamo combattere alla radice prima che diventi grave. Anche io ve ne potrei parlare e voi stessi mi avete richiamato a farlo in materia di personale che dipende dal Ministero della giustizia. Esiste o no questo stato di frustrazione, questa tentazione di dire « ma chi me lo fa fare » da parte delle forze alle quali noi dobbiamo la nostra difesa fino a quando non ne inventiamo un'altra? Quando avrete inventato le vostre milizie che ci proteggeranno potremo fare anche a meno di queste forze ma, finchè questo non sarà, esiste o no la necessità di sottrarre questa gente, questi lavoratori come sono stati giustamente chiamati - questi uomini che hanno le loro virtù e le loro debolezze, le loro tentazioni psicologiche, a quest'atmosfera di disarmo, di abbandono, di rinunzia, di declino di responsabilità?

Ecco il perchè di questa legge. C'è dunque la necessità di un intervento legislativo, un intervento che abbia fini sostanziali ma anche fini psicologici, come è stato giustamente notato. Se noi non vogliamo dar corpo a quel falso dilemma che l'onorevole Valitutti ha ricordato con le parole del procuratore generale Colli, « il falso dilemma fra ordine e libertà », se vogliamo vincere i pericoli e le tentazioni che nascono dall'impostazione di questo dilemma, dobbiamo fare qualche cosa e questo vuole fare la legge in esame. Ho detto alla Camera e lo ripeto qui che, se non fossimo d'accordo su queste premesse e su queste esigenze alle quali dobbiamo andare incontro, faremmo un dialogo fra sordi e riterrei del tutto sprecato per me e per voi il tempo dedicato a questa discussione.

Nessuno ha mai pensato — mi rivolgo al senatore Zuccalà — a questa legge come alla panacea, come a una legge miracolistica che risolva in quattro e quattr'otto tutti i mali e tutti i problemi. Ricordo di aver detto prima alla Camera, poi qui al Senato che chi sostiene una cosa del genere sfonda un uscio aperto; siamo infatti abbastanza seri da sapere che non è solo con questo strumento che si rimedia alla situazione nella quale ci troviamo. Ho detto e ripeto che questa è una misura che riteniamo necessaria, ma non sufficiente.

C'è un problema di mezzi, di organizzazione, come è stato ricordato, in polemica con questa legge, soprattutto dagli argomentati interventi dei rappresentanti del Gruppo comunista, anche se quasi sempre sereni. Il Gruppo comunista ha fatto questa polemica: perchè perdete tempo a fare queste leggi e non vi preoccupate invece di organizzare ciò che è disorganizzato, di organizzare meglio ciò che è male organizzato e di dirigere meglio ciò che è mal diretto? In effetti esiste questo problema dei mezzi e dell'organizzazione e ci sono anche delle leggi, alcune delle quali sono state recentemente approvate dal Parlamento e altre sono in discussione, relative al personale, al suo trattamento e al suo reclutamento, ma tutto ciò formerà oggetto di altre discussioni perchè il problema di una migliore organizzazione sarà discusso in altra occasione.

Consentitemi di dire qui qualcosa — non lo faccio per un mio desiderio, ma perchè mi 451<sup>a</sup> SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 Maggio 1975

è stato richiesto — sulla situazione carceraria e anche sull'episodio di Viterbo del quale si è parlato con una certa approssimazione. Fornirò alcune notizie nel modo più riassuntivo possibile perchè non amo leggere prospetti e relazioni. Abbiamo una popolazione di detenuti e internati di 31.248 unità, di cui 30.113 uomini e 1.135 donne. Questa popolazione è distribuita in 481 stabilimenti fra carceri giudiziari, carceri mandamentali, case di reclusione, case di lavoro all'aperto, di lavoro agricolo, eccetera. La maggior parte di questi istituti ha una capacità ricettiva inferiore al numero dei detenuti che ospita. Alcuni istituti consentirebbero una disponibilità maggiore rispetto al numero delle presenze effettive, ma occorre fare dei lavori di ristrutturazione dovuti spesso agli incidenti, chiamiamoli così, che si sono verificati nelle carceri. E su questo punto ritornerò brevissimamente.

Il personale civile è insufficiente perchè anche qui ha operato, devastando, la legge dell'esodo. Per quanto riguarda il personale civile direttivo abbiamo, su un organico di 272 unità, 182 unità. Quindi dobbiamo provvedere per 61 istituti con funzionari in missione e per altri 57 la direzione è affidata ai procuratori della Repubblica competenti per territorio. Abbiamo in atto dei concorsi per rimediare a questa situazione e speriamo che essi diano presto il risultato che attendiamo.

Gli agenti di custodia sono 12.451 su un organico di 14.890 e la disponibilità è resa minore dall'assenza degli agenti di custodia dal momento che non possiamo distribuire in ogni istituto gli agenti di custodia in modo che essi possano svolgere la loro funzione se la popolazione carceraria supera un certo livello...

PELLEGRINO. Ci sono migliaia di agenti sottratti ai compiti di istituto ed è da anni che ci occupiamo di queste cose!

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Quando altra volta ho avuto il peso di questa responsabilità, ho visto che c'erano agenti sottratti a compiti di istituto, ma si tratta

di gente che non va a passeggio! È stato posto infinite volte il dilemma: o riusciamo a recuperare alle funzioni di istituto tutto questo personale o, siccome si è obiettato che le funzioni che questo personale svolge sono necessarie e dovremmo coprirle con altro personale, dobbiamo aumentare l'organico. È in corso infatti una legge per aumentare l'organico di 2.500 unità ed è in corso il disegno di legge per l'istituzione di un corpo di ausiliari di 1.500 unità, fornito dall'esercito, per la guardia esterna delle carceri, in modo da sollevare gli agenti di custodia da una delle loro funzioni e consentire così loro di svolgere più facilmente la loro difficile missione.

È in corso di attuazione il programma famoso dei 100 miliardi per l'edilizia giudiziaria che stiamo cercando di attuare il più rapidamente possibile. Quando però si parla in Italia del più breve tempo possibile, si dice una cosa eufemistica perchè i tempi delle nostre procedure non sono dei più brevi; ci sono numerosi intralci; i comuni a volte non danno i suoli o discutono a lungo sul problema se la costruzione di un carcere offenda la civiltà della città (c'è qualche comune addirittura che vuole conservare, senza che abbia funzioni, il carcere come un indice di civiltà e potrei citarvi a questo proposito episodi piuttosto comici): ebbene, stiamo cercando di realizzare nel minor tempo possibile questo piano ma le previsioni diventano man mano inattuabili perchè i prezzi crescono e gli stanziamenti non bastano.

In questo periodo ho avuto la fortuna di parlare più facilmente con il Ministro dei lavori pubblici che è del mio stesso partito, ma questo non risolve tutti i problemi.

In questa situazione, quali sono i pericoli da evitare e le misure da prendere? Abbiamo confermato che, per quanto riguarda la vita interna degli istituti, rispettando il precetto costituzionale dell'umanizzazione della pena e del trattamento rieducativo, bisogna soddisfare l'esigenza assoluta del mantenimento della disciplina, che rappresenta il presupposto essenziale per la stessa attuazione del precetto costituzionale, che non può avvenire nel disordine e nella prepotenza dei pochi. Quando sentiamo quello che accade in

451<sup>a</sup> Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

certe carceri, non lo si deve attribuire alla popolazione carceraria tutta, perchè spesso è la prepotenza dei pochi che riesce a trascinare gli altri. Questa perciò è la nostra intenzione, con i successi e gli insuccessi che ne possono conseguire; abbiamo dato disposizioni per la periodica ispezione dei locali, per l'identificazione delle persone ammesse ai colloqui; abbiamo istituito (finora erano pochi perchè i nostri mezzi non ci consentivano di più, ma ora il Ministro dell'interno offre un prestito) i rivelatori elettronici allo scopo di controllare il contrabbando di cose metalliche che possono entrare nelle carceri; stiamo attuando la centralizzazione degli impianti televisivi, in modo che la televisione possa essere guardata dai detenuti nei luoghi abituali e non con le guardie carcerarie in assemblee comuni, durante le quali si sono verificate tutte le violenze che vengono condannate.

Specie per qua ito riguarda gli ultimi mesi, ci sono state proteste, ci sono state quelle che, qualche volta impropriamente, si chiamano rivolte, ci sono state intimazioni, che però non hanno avuto, come non dovevano avere, mai successo, perchè un criterio cui credo che ci si debba attenere — ed io personalmente mi ci attengo — è che non debba mai vincere la prepotenza ma il diritto. Questo mi porta al gravissimo fatto di Viterbo sul quale per una coincidenza che si è verificata - a cui non do naturalmente nessun significato, anzi è quella che mi richiama con maggiore attenzione sull'argomento — hanno soprattutto insistito i senatori Brosio, Perna e Nencioni. Essi hanno presentato questo caso di Viterbo come la prova di un cedimento inammissibile, di un'incapacità dello Stato di regolarsi nel modo acconcio, di rispondere con fermezza a questi gravi episodi. Onorevoli senatori, potrei ricordare, a scanso di responsabilità, che quando si verificò il fatto di sangue, furono presi gli ostaggi e ci fu la richiesta di conferire con determinati avvocati, le decisioni furono immediatamente prese dal sostituto Procuratore della repubblica di Viterbo. Però debbo dire che quella notte al Ministero di grazia e giustizia appena avvertito c'ero io, e che abbiamo subito fissato, d'accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro dell'interno, il limite delle concessioni da non superare. Debbo dire a coloro che parlano con una certa leggerezza di questi fatti che non bisogna credere che questi problemi si risolvano con facilità: questi sono gravissimi problemi di responsabilità.

Ebbene, non bisogna dimenticare che non solo c'era il consigliere Di Gennaro prigioniero in relazione a questo evento, ma che c'erano i feriti e l'ostaggio nel carcere di Viterbo. Pertanto vi era un limite che non bisognava superare e vi era anche la necessità, entro quel limite, di salvare la situazione.

Che cosa abbiamo ceduto noi? Abbiamo concesso il trasferimento che è stato chiesto attraverso gli avvocati; ma il trasferimento era d'obbligo; infatti, sia che ci fosse stata la richiesta o meno, noi avremmo dovuto operare il trasferimento. Ci è stata posta una condizione, quella di non trasferire i detenuti all'Ucciardone; ma non è vero che noi abbiamo trasferito i tre detenuti in carceri di loro scelta. I tre detenuti sono stati portati nell'Italia settentrionale, ma in carceri scelte dall'amministrazione secondo una sua opinione che speriamo sana, fondata e intelligente.

Vi è stato un comunicato pubblicato da tutte le agenzie — ed io ne sono venuto a conoscenza tramite le agenzie prima che venisse emanato, perchè le complicità che si erano stabilite avevano consentito questa diramazione di comunicati — del quale la radio e la televisione hanno dato notizia nella cronaca dell'episodio. Ci furono poi due comunicati successivi che contenevano le famose parole d'ordine per la liberazione del consigliere Di Gennaro. Ebbene, in questi limiti e non ho letto alcuna censura sulla stampa in proposito; tutti, anche i più arditi, hanno parlato di conclusione necessaria e qualcuno ha aggiunto « anche se vergognosa » — domando: si poteva dire di no, rischiando la vita dell'ostaggio e la vita del consigliere Di Gennaro? Si doveva ritenere in queste condizioni, per quanto era stato richiesto e che è stato concesso, che era stato raggiunto il limite di intollerabilità che noi avevamo fissato?

È stato citato il caso Sossi, ma era diverso; infatti, se a noi avessero chiesto la liberazione di un certo numero di detenuti, come avvenne nel caso Sossi, certamente questa richiesta non sarebbe stata accolta in quanto si sarebbe usciti fuori dal limite di tollerabilità al quale ho fatto cenno.

È stato citato anche il caso di Alessandria; ebbene ad Alessandria si sparò, ma dopo che le conversazioni erano fallite; e le conversazioni ci furono, ed anzi costarono la vita di innocenti, cioè del medico del carcere e della povera assistente sociale, signora Gerola, che si erano recati a portare l'ambasciata presso i detenuti in rivolta. In quel caso avevano chiesto il permesso di evadere con tutte le comodità e le garanzie possibili e ci fu resistenza; ma nel caso di Viterbo consideriamo una fortuna che lo svolgimento dell'episodio non ci abbia costretti a soluzioni estreme. E se non abbiamo emesso comunicati, come pure ci è stato rimproverato, è perchè non volevamo fare declamazioni perchè riconosciamo la difficoltà nella quale si è trovato lo Stato ed anche la sua mortificazione. Pertanto non potevamo fare manifestazioni e proclami e volevamo soprattutto — e questo è uno stile al quale io spero di continuare a restare fedele, non in questa mia funzione, che spero duri poco, ma nella mia vita — rispettare la necessità di operare con i fatti e non con le parole.

Per chiudere questo capitolo, crediamo di aver fatto quello che era necessario di fare.

Colgo l'occasione per dire che il consigliere Di Gennaro merita il nostro elogio comune per il suo comportamento sereno, dignitoso e coraggioso.

Resta, onorevoli colleghi, il fatto gravissimo sul quale giustamente avete richiamato l'attenzione. Sarete presto soddisfatti con informazioni precise. Avete cioè chiesto come è stato possibile, in questa e in altre occasioni, che entrassero delle armi nel reclusorio di Viterbo. Non so ancora come sia stato possibile.

#### PERNA. Non si sa mai!

R E A L E, Ministro di grazia e giustizia. Non è che non si sa mai, si sa e si conoscono le punizioni relative. Comunque, non appena gli accertamenti saranno compiuti, non solo sarete informati delle conclusioni, ma i responsabili per dolo o per colpa pagheranno come hanno sempre pagato quando sono stati scoperti.

BUFALINI. Quando hanno pagato?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Per esempio a Reggio Calabria è accaduto un fatto...

P E R N A . Per l'evasione di Curcio chi è stato punito?

REALE, Ministro di grazia e giustizia. L'evasione di Curcio è frutto di una serie di coincidenze. Non voglio toccare ora questo argomento perchè andrei troppo lontano e vi annoierei, comunque quando vorrete sono pronto a parlarne. L'evasione di Curcio è stata il frutto di una serie di disfunzioni non attribuibili a responsabilità specifica di uno o dell'altro. Si è trattato di mancanza di collegamento e di tempestivo avvertimento e di un certo grado di imprevedibilità. (Interruzioni dall'estrema sinistra). Certamente, cari amici, perchè in quell'occasione ci fu un assalto esterno che era fuori da ogni previsione della normale vita carceraria: qualcosa non funzionò come avrebbe dovuto funzionare ma non si può ancora dire se ci sono state precise responsabilità personali; comunque escludo che vi siano state responsabilità dolose. Abbiamo qui il Sottosegretario che sovrintende alle carceri - il che non libera certamente me - e credo che possa escludere che ci siano stati fatti dolosi. Ci sono stati indubbiamente certi inconvenienti dei quali si terrà conto per l'avvenire.

B U F A L I N I . E per la strage avvenuta ad opera di Bertoli davanti alla questura di Milano chi fu punito?

R E A L E, Ministro di grazia e giustizia. Questo non riguarda il Ministro di grazia e giustizia; comunque per questa strage è in atto un processo. 451<sup>a</sup> SEDUTA (antimerid.) A

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 Maggio 1975

B U F A L I N I . E per i furti dei quadri, dei dipinti chi è stato punito? Non ha provveduto nessuno.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono molto lieto che lei manifesti queste intenzioni punitive ma se tutto andasse bene...

B U F A L I N I . Sto parlando delle opere d'arte.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. A parte che l'argomento non riguarda questa discussione, tutto ciò dimostra l'insufficienza, la debolezza...

PRESIDENTE. Innanzitutto prego i colleghi di non interrompere l'onorevole Ministro e poi vorrei pregare lei, onorevole Ministro, di seguire la sua traccia. È tutto estremamente interessante, ma se lei vuole rispondere caso per caso andiamo fuori dal seminato.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Chiedo scusa, onorevole Presidente, e torno al disegno di legge in esame, ma non per riprendere le singole critiche totali e parziali, innanzitutto perchè ci sono state una relazione introduttiva e una risposta del relatore che si è già soffermato su questi punti e poi perchè avremo la possibilità di esaminarli quando formeranno oggetto di particolare attenzione. Ma devo dire innanzitutto agli eloquenti oratori della Sinistra indipendente che io non raccolgo neanche cosa evidente nella loro apocalittica forzatura — la strumentalizzazione per una aggressione psicologica, non raccolgo neanche le accuse di liberticidio, di inconsapevole ritorno al fascismo, la denuncia di responsabilità personali per il sottoscritto anche quando sono state accompagnate da manifestazioni di stima profonda e di esaltazione del passato antifascista, poi contraddette con questa aggressione psicologica.

Senatore Basso e senatore Galante Garrone, se voi siete delusi del comportamento di tutte le forze politiche che sono qui e avete deciso di puntare sugli extraparlamentari, fatelo pure — è un vostro diritto — ma sensa terrorismo psicologico, fatelo con un minimo di rispetto per la verità, per il buon gusto e per la dignità, lasciatemelo dire, di chi in fatto di antifascismo e di spirito democratico o di apertura sociale non fa mai nè rivendicazioni, nè proclamazioni (poichè non avete mai visto in me atteggiamenti di sansepolcrista) ma ha dimostrato, credo, e dimostrerà fino agli sgoccioli della sua lunga vita politica di non avere nulla da imparare da nessuno.

Mi fermo invece brevemente su alcuni punti che sono stati con più serietà toccati da altri critici della legge. Il senatore Branca, che è pure egli uno dei quattro cavalieri dell'apocalisse, anche se armato di ardite motivazioni giuridiche e non di ricordi letterari impressionanti come il senatore Basso, ci ha accusato di violare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo con la specificazione dell'ipotesi dell'articolo 53 del codice penale contenuta nell'articolo 14 della legge. Ma, senatore Branca, la lettera a) dell'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo legittima l'uso delle armi per assicurare la difesa di qualunque persona dalla violenza illegale (badate bene, la sola violenza, non la morte), e quindi copre direttamente tutte le ipotesi che sono state indicate nell'articolo 14. Infatti quando si fa la strage mi pare che si attenta alla persona, quando si fa l'omicidio si attenta alla persona e quando si fanno attentati devastatori mi pare che si attenta quasi necessariamente alla persona. Quindi non è che si possa invocare contro l'articolo 14 l'articolo 2 della Convenzione sui diritti dell'uomo. Io per questo articolo 14 confermo ciò che ho detto alla Camera; esso ha un contenuto esplicativo dell'articolo 53; e nella previsione dell'articolo 53 della necessità di respingere una violenza — e nell'interpretazione della Cassazione le parole: « è costretto dalla necessità » significano che deve trattarsi di extrema ratio — rientrano tutti i casi indicati dall'articolo 14, ognuno caratterizzato dalla violenza; altro che licenza di uccidere e simili assurde invettive del massimalismo, che abbiamo udito in quest'Aula ma non alla Camera, ove degli indipendenti

451<sup>a</sup> SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

di sinistra uno ha dato la più convinta e argomentata adesione a questa legge e gli altni due si sono astenuti!

Dell'articolo 1, punto focale della discussione, non desidero parlare per le ragioni che ho detto all'inizio del mio intervento; del resto ho accennato al suo iter tormentato. Dell'articolo 4 relativo alla possibilità di perquisizioni in loco non ho bisogno di parlare nè per respingere la polemica affermazione di incostituzionalità, che è esclusa dallo stesso richiamo della dizione letterale dell'articolo 13 della Costituzione (del resto il relatore su questo punto è stato ampio e illuminante), nè per richiamare coloro che parlano di una insopportabile offesa alla libertà del cittadino al senso delle proporzioni tra l'interesse della difesa della collettività dal susseguirsi di minacce concrete e spesso sanguinose ai suoi beni essenziali e il fastidio eventuale del cittadino di fronte alla perquisizione. Il senatore Brosio ha ripreso la mia citazione in merito a ciò che avviene negli aeroporti ed ha confutato l'argomento di chi ha tentato di liberarsi di questa obiezione dicendo: ma lì si tratta di una condizione del contratto di trasporto. Prima di tutto, come ha osservato il senatore Brosio, l'intervento non è della compagnia di navigazione aerea, l'intervento è dell'autorità pubblica che non interviene per una norma contrattuale ma interviene per difendere la sicurezza dei cittadini; in secondo luogo lasciamo andare gli inquadramenti giuridici, guardiamo la sostanza: io domando chi tra noi ha mai ritenuto insopportabile (sì, ci ha dato fastidio, qualche volta forse ha rischiato di farci perdere l'aereo) come una specie di liberticidio il fatto di essere perquisito prima di prendere un aeroplano, di fronte al bene che si voleva tutelare, che era quello della nostra stessa sicurezza. Il senatore Schietroma ha ricordato fatti che avrebbero forse (non dico certamente) potuto essere impediti se questa norma fosse esistita prima.

Un po' meno si è parlato dell'articolo 3, cioè dell'estensione ai reati minori del fermo giudiziario con gli stessi limiti, modalità e garanzie previsti dall'articolo 238 del codice di procedura penale. Anche qui, per

la verità, si è fatta una questione circa la locuzione « sufficienti indizi » in luogo di quella « gravemente indiziate »; si dice che si torna indietro rispetto al regime fascista autoritario. Ma davvero, come già ho osservato prima, per la polizia fascista « gravemente indiziato » era più che ritenere la sufficienza di indizi?

Il senatore Branca si è poi in specie lamentato perchè in due disposizioni, gli articoli 17 e 26, abbiamo disposto casi di giudizio direttissimo anche in deroga agli articoli 502 e 504; ha parlato di un tavolino non so se con una gamba sola o con due invece di quattro. Ma la disposizione che introduce il direttissimo non avrebbe senso e conseguenze senza quella deroga, perchè allora si applicherebbe il giudizio direttissimo nei limiti delle previsioni che sono già nel codice di procedura penale; quindi se abbiamo voluto allargare l'ambito di applicazione, dovevamo dire: anche in deroga di quegli articoli, come del resto dice l'articolo 2 della legge n. 427 del 1974 che introduce il giudizio direttissimo per reati gravi ai quali prima il giudizio direttissimo non si poteva applicare.

Per l'articolo 26 — violenza con armi a ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e arresto in flagranza, giudizio direttissimo o traduzione in giudizio in stato di arresto col termine di 20 giorni — per l'articolo 27 e seguenti — possibilità di avocazione — e per l'articolo 29 - relativo al cosiddetto trattamento differenziato degli agenti e ufficiali in servizio rispetto a fatti che riguardano la loro funzione — si è parlato di privilegi inammissibili, si è detto che si viola l'eguaglianza dei cittadini. Ma io (se mi è consentito di ripetere parole già dette) avevo già risposto alla Camera allorchè avevo detto: « Ho sentito dire anche in quest'Aula che queste norme violerebbero l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge perchè stabiliscone una maggiore severità e prontezza di trattamento nel caso di violenza inflitta con le armi agli agenti dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni, perchè consentono a questi di usare le armi per impedire la consumazione di gravissimi delitti estrinsecando assai più che ampliando la

già esistente norma dell'articolo 53 nella sua interpretazione giurisprudenziale; perchè rendono più sollecita e quindi meno sospettabile la possibilità di avocazione dell'istruttoria da parte del procuratore generale, facoltà che - come già ricordato - esiste già e che semmai può destare perplessità quando viene esercitata in ritardo. Ma dove stanno » (mi domandavo e mi domando) « le disuguaglianze e i privilegi? Sono conseguenze che discendono dall'effettivo esercizio della funzione, non da privilegio personale. Se voi attribuite alle forze dell'ordine il dovere di impedire la commissione di gravissimi delitti, assumendosene naturalmente il rischio che spesso è mortale, se voi date ad esse i mezzi per adempiere questo dovere, se consentite, anzi imponete loro, di portare il fucile mitragliatore, voi violate forse la uguaglianza dei cittadini? Tutte le volte che nel diritto nostro e in quello di altri paesi » (citavo l'esempio della Gran Bretagna) « noi reprimiamo con maggior rigore il delitto contro ogni agente dell'ordine in servizio, violiamo forse l'eguaglianza dei cittadini oppure facciamo una cosa dovuta» (dicevo allora e consentitemi di ripeterlo) « di comune buonsenso? ».

Per quanto riguarda le norme antifasciste di questo disegno di legge (poco fa ce ne ha parlato il relatore) si dice che sono « appiccicate ». Anche il senatore Nencioni per giustificare il voto favorevole che preannuncia a questo disegno di legge dice: quelle non ci interessano, tanto sono una cosa che avete appiccicato al disegno di legge. C'è chi dice che sono discriminanti. Lo dice anche il senatore Nencioni e non se ne preoccupa perchè nega la sua qualità di auguratore del risorgimento del partito fascista. Dice che sono discriminanti e in un certo senso lo hanno detto anche i senatori Valitutti e Brosio. Io debbo rispondere che non sono appiccicate ma sono qualificanti perchè le trame e le violenze neofasciste, anche se non sono le sole violenze, non costituiscono un'invenzione; sono da tempo sotto i nostri occhi e il senatore Nencioni può ripudiarle quanto vuole, ma ciò non basta a distruggere il dato della loro effettiva e allarmante esistenza. Perciò la legge se ne occupa molto, specialmente in sede di prevenzione. Quindi credo che non abbiano torto i rappresentanti socialisti nel ritenere qualificanti quelle norme, ed è naturale che il presidente Moro abbia sottolineato questa caratteristica che consente alla legge di dare una risposta ad un problema già da lui stesso ricordato nel suo discorso di presentazione alle Camere.

Come non sono appiccicate, queste norme non sono neanche discriminanti. Da molte parti, e sempre da me in tutte le circostanze, è stato ricordato che quelle norme sono la conseguenza di un precetto costituzionale giustamente non transitorio ma finale, e di questo abbiamo discusso alla Camera.

### Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue R E A L E , Ministro di grazia e giustizia). In una vecchia discussione ebbi a dimostrare questo ed anche che non c'era contraddizione con l'articolo 18 della Costituzione che assicura la libertà di associazione, proprio perchè la XII disposizione della Costituzione contiene una condanna storica che si trasferisce in un precetto giuridico. E si trasferisce legittimamente in precetto giuridico perchè la nostra Costituzione non

è — come rilevai allora — l'astratta opera di un giurista o di un areopago di giuristi che hanno fatto la migliore Costituzione che venisse loro in mente di fare, ma ha dietro di sè la dittatura fascista, i suoi delitti; ha dietro di sè la Resistenza, i suoi sacrifici ed il suo sangue. Ecco perchè la norma XII parte da un giudizio storico-politico e diventa un precetto giuridico, ed ecco perchè queste norme che noi indichiamo e che possono

essere buone o cattive, sufficienti o insufficienti, severe o deboli, non possiamo ritenerle discriminanti, poichè sono iscritte in un precetto costituzionale del quale ho rilevato l'importanza. Ma nessuno — come ho detto alla Camera e ripeto qui perchè credo che questo sia il punto più importante del mio intervento, avviandomi alla conclusione — può pensare che nel dare al provvedimento che discutiamo (assieme a quello relativo ad una più efficace e decisa lotta contro la criminalità comune, reclamata dall'opinione pubblica e imposta all'attenzione e alla responsabilità delle forze politiche dal succedersi e dal moltiplicarsi degli episodi di criminalità che costituiscono un gravissimo attentato alla sicurezza dei cittadini), l'obiettivo più importante e qualificante costituito dalla lotta dello Stato contro l'attacco fascista, si potessero dimenticare del resto gli ultimi fatti ce lo ricordano eloquentemente — le minacce di sovversione dell'ordine democratico che escono nettamente dai confini della civile battaglia politica, che si traducono più di una volta in episodi di criminalità che, tra l'altro, con l'orrore che destano, colpiscono la collettività non solo fisicamente, ma moralmente e indeboliscono le istituzioni e la stessa capacità di resistenza all'attacco fascista.

Vorrei affrontare per ultima una questione diventata noiosa per quante volte ho dovuto chiarirla: il rapporto fra questa legge e il nuovo codice di procedura penale, stabilito nell'articolo 35. Ricordo intanto che un identico rapporto fu stabilito con una identica norma nella legge 427 del 1974, all'articolo 16. Ora, se c'è una persona interessata al nuovo codice di procedura penale, questa persona — consentitemi di dirlo — è proprio il sottoscritto, perchè voi sapete come è nata la lunga marcia di questo nuovo processo penale che vogliamo introdurre nel diritto italiano. Questa lunga marcia è iniziata con l'atto di un ministro, quello che vi parla, nel 1965. Il senatore Basso sembra immaginare che io sia pentito di questa riforma; no, senatore Basso, non ne sono pentito, prendo solo atto di una situazione di emergenza che reclama norme provvisorie correttive non del codice che dovrà

entrare in vigore tra un anno, ma del codice vigente. Quando sono stati aumentati i termini per la carcerazione preventiva — e voi avete votato quel provvedimento; non so chi si sia astenuto e chi sia stato contrario — quando sono state stabilite procedure e competenze diverse, mentre ora si vogliono stabilire alcune norme di procedura tra le quali alcune relative alla libertà provvisoria, che pure saranno contenute nel nuovo codice di procedura penale (la contraddizione è nella sostanza, non nella forma, perchè il nuovo codice di procedura penale non stabilisce la libertà provvisoria per i reati per i quali è previsto il mandato di cattura obbligatorio, ma sopprime il mandato di cattura obbligatorio, rispondendo così ai principi della Costituzione), ebbene, facendo tutto ciò, si è stabilita una normativa diversa, corrispondente a situazioni di emergenza. Spero che il nuovo codice, una volta entrato in vigore alla data fissata, possa travolgere le disposizioni che abbiamo adottato e solo il legislatore — l'ho affermato alla Camera e lo ripeto qui —, e nessun altro, potrà in avvenire prorogare quella data.

Non ci sono dunque pentimenti, rinunzie, tradimento, violazione del codice. E sono andato a dire a coloro che stanno redigendo le norme di attuazione dei principi contenuti nella legge-delega di attenersi unicamente alla legge-delega, ignorando questa nostra legislazione che riguarda il Parlamento direttamente, non coloro che debbono ubbidire ai precetti contenuti nella legge-delega.

La verità è che ad una situazione di emergenza cerchiamo di dare, con questa legge — non l'unico, ma uno degli strumenti necessari —, una soluzione di emergenza.

Il senatore Zuccalà ha detto — e altrettanto aveva fatto alla Camera l'onorevole De Martino — concludendo il suo intervento, che occorrerà la volontà politica per l'attuazione della legge e per affrontare la situazione di emergenza. « Accerteremo — egli ha affermato — la vostra volontà politica ». Noto che, se egli si rivolgeva alla maggioranza, doveva dire la « nostra » volontà politica,

451<sup>a</sup> Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto stenografico

perchè il suo partito deve concorrere a formare questa volontà, facendo parte della maggioranza. Se si rivolgeva al Governo, chiedeva ad altri un impegno immediato che, per quanto mi concerne, è assicurato e prometteva un impegno comune domani, visto che egli ha concluso che occorre la presenza socialista al Governo, quella presenza per consentire la quale anche, tra l'altro, è stato formato questo Governo, in una situazione così difficile, che ha imposto a coloro che forse non ne avevano tanta voglia, stanchi come sono della loro lunga milizia politica, di appartenere a questo Governo per assicurare questa possibilità.

Crediamo che questo provvedimento non solo richieda ma stimoli la volontà politica di affrontare energicamente i problemi dell'ora.

Il senatore Cifarelli ha detto che « con questa legge lo Stato riprende quota ». È giusto, è quello che è necessario, per cui l'impegno del Governo non deve certamente mancare. Per parte mia — consentitemi di chiudere con una nota personale senatore Galante Garrone, a lei che ha concluso ricordandoci la Resistenza e i doveri che ne derivano, rispondo che, se sono a questo posto, con questa pesante, non richiesta e non gradita responsabilità, è solo per dedicare le mie ultime energie al servizio degli ideali che portammo nell'antifascismo e nella Resistenza, nella visione di una Italia libera, democratica, giusta, difesa dall'eversione, dalla violenza e dalla prepotenza. (Vivissimi applausi dal centro e dal centro-sinistra).

 ${\tt P} \; {\tt R} \; {\tt E} \; {\tt S} \; {\tt I} \; {\tt D} \; {\tt E} \; {\tt N} \; {\tt T} \; {\tt E} \; .$  Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2083. Si dia lettura dell'articolo uno.

FILETTI, Segretario:

### Art. 1.

Per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la libertà provvisoria non è ammessa relativamente all'omicidio doloso, consumato o ten-

tato, previsto dall'articolo 575 del codice penale, all'attentato contro il Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 276 del codice penale, all'attentato contro la Costituzione dello Stato previsto dall'articolo 283 del codice penale, all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato prevista dall'articolo 284 del codice penale, alla devastazione, saccheggio o strage previsti dall'articolo 285 del codice penale, alla guerra civile prevista dall'articolo 286 del codice penale, alla formazione o partecipazione a banda armata previste dall'articolo 306 del codice penale. alla strage prevista dall'articolo 422 del codice penale, al disastro ferroviario previsto dall'articolo 430 del codice penale, al pericolo di disastro ferroviario previsto dall'articolo 431 del codice penale, agli attentati alla sicurezza dei trasporti previsti dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 432 del codice penale, alla epidemia prevista dall'articolo 438 del codice penale, all'avvelenamento di acque o sostanze alimentari previsto dall'articolo 439 del codice penale, alla rapina aggravata prevista dal secondo capoverso dell'articolo 628 del codice penale, all'estorsione aggravata prevista dal capoverso dell'articolo 629 del codice penale, al seguestro di persona a scopo di rapina o di estorsione previsto dall'articolo 630 del codice penale, ai delitti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e a qualsiasi delitto concernente le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti.

La libertà provvisoria non può altresì essere concessa:

- a) se l'imputato di delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura si trova in stato di libertà provvisoria concessagli in altro procedimento per un reato che comporta l'emissione obbligatoria del mandato di cattura;
- b) se l'imputato è sottoposto ad altri procedimenti penali, a piede libero, per più reati non colposi della stessa indole;
- c) se l'imputato è stato condannato per altro reato non colposo della stessa indole.

Nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali, nè sussista 451<sup>a</sup> Seduta (antimerid.) Assemblea · Resoconto Stenografico

16 Maggio 1975

la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 1.

FILETTI, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

1.20 Lugnano, Petrella, Petrone, Boldrini, Sabadini, Tedesco Tatò Giglia, Terracini, Maffioletti

Sostituire l'articolo con i seguenti:

#### Art. ....

È obbligatorio il mandato di cattura e non può essere concessa la libertà provvisoria, se non nel caso di fatti di lieve entità, per i seguenti reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge: delitto di peculato previsto dall'articolo 314 del codice penale, delitto di malversazione a danno di privati previsto dall'articolo 315 del codice penale, delitto di concussione previsto dall'articolo 317 del codice penale, delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio previsto dagli articoli 319 e 321 del codice penale, delitto di interesse privato in atti di ufficio previsto dall'articolo 324 del codice penale.

Ai fini dell'applicabilità dei suddetti articoli si intendono per pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche coloro che sono investiti di poteri decisionali autonomi o collegiali, anche se sottoposti a controllo del governo, di direzione amministrativa o tecnica in enti pubblici o a controllo pubblico o di proprietà anche parziale dello Stato o di enti pubblici. Rientrano in questa categoria i presidenti, i vicepresidenti, i direttori generali, gli amministratori, i sindaci degli enti pubblici economici e delle

società private in cui la partecipazione pubblica sia in fatto maggioritaria.

#### Art. . . . .

È obbligatorio il mandato di cattura e non può concedersi la libertà provvisoria per il delitto di rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro previsto dall'articolo 437 del codice penale, nonchè per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per tutte le contravvenzioni relative a violazioni delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro il giudice può in ogni caso decretare la pena dell'arresto fino a tre anni.

#### Art. . . .

Le pene previste per il delitto di interesse privato in atto d'ufficio di cui all'articolo 324 del codice penale sono raddoppiate qualora il reato abbia ad oggetto fatti commessi in violazione di norme urbanistiche.

Le costruzioni eseguite in violazione delle suddette norme sono confiscate e consegnate al sindaco, il quale può ordinarne la demolizione o destinarle, se del caso, ad uso di pubblica utilità.

#### Art. . . .

È obbligatorio il mandato di cattura e non può concedersi la libertà provvisoria per il delitto di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari previsto dall'articolo 439 del codice penale, per il delitto di contraffazione e di adulterazione di sostanze alimentari previsto dall'articolo 440 del codice penale, per il delitto di contraffazione o adulterazione di altre cose in danno alla salute pubblica previsto dall'articolo 441 del codice penale, per il delitto di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate previsto dall'articolo 442 del codice penale, per il delitto di commercio o somministrazione di medicinali guasti previsto dal-

451<sup>a</sup> Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

16 Maggio 1975

l'articolo 443 del codice penale, per il delitto di commercio di sostanze alimentari nocive previsto dall'articolo 444 del codice penale.

Per tutte le contravvenzioni relative a violazioni di norme sulla tutela della genuinità e dell'igiene delle sostanze alimentari nonchè di quelle di regolamentazione dei prodotti farmaceutici il giudice può in ogni caso comminare la pena dell'arresto fino a tre anni.

1.5 Rossi Dante

In via subordinata all'emendamento 1.20, sostituire l'articolo con il seguente:

« All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva può essere concessa la libertà provvisoria.

Nei casi in cui è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, la libertà provvisoria può essere concessa, solo eccezionalmente, quando sia impossibile, altrimenti, salvare la vita o evitare un gravissimo nocumento alla personale detenuta, e sia impossibile somministrare ad essa le cure necessarie nelle carceri giudiziarie o in altro luogo di pena o di custodia preventiva. In questo caso il giudice può disporre le cautele necessarie perchè la concessione della libertà provvisoria non possa nuocere alla raccolta delle prove, alla genuinità delle stesse o alla esecuzione dell'eventuale condanna.

La libertà provvisoria, nei casi in cui il mandato di cattura è obbligatorio, può essere concessa:

- a) quando la sufficienza degli indizi si affievolisce in modo tale da far ritenere come prevedibile il proscioglimento con qualsiasi formula dell'imputato, anche fuori dei casi indicati dall'articolo 152 del codice di procedura penale;
- b) quando la condotta ascritta all'agente sia manifestamente occasionale e non rivelatrice di capacità a delinquere e sia da escludersi che l'imputato possa sottrarsi al processo o alla pena ».
- 1.21 Lugnano, Petrella, Petrone, Boldrini, Sabadini, Tedesco Tatò Giglia, Terracini, Maffioletti

In via ulteriormente subordinata all'emendamento 1.20, sostituire l'articolo con il seguente:

« All'imputato che si trova in stato di custodia preventiva può essere concessa la libertà provvisoria anche nei casi in cui è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

La libertà provvisoria non può essere concessa se vi ostino ragioni processuali e sia da presumersi, anche in relazione alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato, che questi possa compiere altri reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Se interviene condanna in primo grado per un delitto che importa il mandato di cattura obbligatorio, il giudice può ordinare, con la sentenza, la revoca del beneficio ed emettere mandato di cattura. Se la condanna è confermata o pronunciata in grado di appello, il giudice con la sentenza revoca il beneficio e dispone la cattura dell'imputato, salvo che non sussistano motivi di eccezionale gravità ».

1. 22 Lugnano, Petrella, Petrone, Boldrini, Sabadini, Tedesco Tatò Giglia, Terracini, Maffioletti

Sopprimere il primo comma.

1. 11 GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONA,
ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA,
BASSO, BONAZZI

Sostituire il primo comma con il seguente:

- « Per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge da imputati già condannati con sentenza irrevocabile per reati della stessa indole la libertà provvisoria non è ammessa ».
- 1. 12 GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONA,
  ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA,
  BASSO, BONAZZI

451<sup>a</sup> Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

16 Maggio 1975

Al primo comma, sopprimere le parole: « Per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge ».

1.1 Nencioni, Crollalanza, Tedeschi Mario, Pazienza, Artieri, Basadonna, Bonino, Capua, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Endrich, Filetti, Franco, Gattoni, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Pecorino, Pepe, Pisanò, Pistolese, Plebe, Tanucci Nannini

Al primo comma, terzo rigo, dopo l'espressione « la libertà provvisoria non è ammessa », aggiungere « qualora sussistano specificate ed inderogabili esigenze istruttorie consistenti in pericolo di fuga, inquinamento della prova, necessità di procedere a ricognizioni di persone e a confronti ».

1.6 Rossi Dante

Al terz'ultimo rigo del primo comma, sostituire le parole: « a qualsiasi delitto concernente, eccetera », con le seguenti: « ai delitti di porto e commercio di armi da guerra, tipo guerra o di materie esplodenti ».

1.7 Rossi Dante

Sopprimere il secondo comma.

1. 13 GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONA,
ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA,
BASSO, BONAZZI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

- « La libertà provvisoria non può essere concessa nel caso in cui la condotta ascritta all'imputato, anche tenuto conto dei suoi precedenti penali e giudiziari, giustifichi il convincimento che lo stesso possa compiere altri delitti, se non detenuto ».
- 1. 23 Lugnano, Petrella, Petrone, Boldrini, Sabadini, Tedesco Tatò Giglia, Terracini, Maffioletti

Al secondo comma, dopo l'espressione: « la libertà provvisoria non può altresì essere concessa », aggiungere: « qualora sussistano specificate ed inderogabili esigenze istruttorie consistenti in pericolo di fuga, inquinamento della prova, necessità di procedere a ricognizioni di persone e a confronti: ».

1.8 Rossi Dante

Al secondo comma, sopprimere le lettere b) e c).

1. 2 Zuccalà, Licini, Cucinelli, Viviani, Lepre, De Matteis, Pittella, Ferralasco, Buccini, Fossa, Viglianesi, Bloise, Bermani

In via subordinata all'emendamento 1.2 sostituire le lettere b) e c) del secondo comma con le seguenti:

- « b) se l'imputato di delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura è sottoposto ad altri procedimenti penali, a piede libero, per più delitti non colposi della stessa indole per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 6 anni:
- c) se l'imputato di delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura è stato condannato per più delitti non colposi della stessa indole ».
- 1.3 Zuccalà, Licini, Cucinelli, Viviani, Lepre, De Matteis, Pittella, Ferralasco, Buccini, Fossa, Viglianesi, Bloise, Bermani

Al secondo comma, sopprimere la lettera b).

1. 14 GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ,
ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA,
BASSO, BONAZZI

Al secondo comma, lettera b), dopo la espressione: « se l'imputato è sottoposto ad altri procedimenti penali, a piede libero »,

451° SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

16 Maggio 1975

aggiungere: « qualora sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado ».

1.9 Rossi Dante

Al secondo comma, alla lettera b), sostituire la parola: « reati », con l'altra: « delitti ».

1. 16 GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ,
ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA,
BASSO, BONAZZI

Al secondo comma, sopprimere la lettera c).

1. 15 GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONA,
ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA,
BASSO, BONAZZI

Al secondo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) se l'imputato è recidivo reiterato specifico ».

1. 10 Rossi Dante

Al secondo comma, alla lettera c), sostituire la parola: « reato », con l'altra: « delitto » e inserire, dopo la parola: « condannato », le altre: « con sentenza irrevocabile ».

1. 17 GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ,
ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA,
BASSO, BONAZZI

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Nel concedere la libertà provvisoria nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali, nè sussista la grave probabilità, in relazione alle circostanze del fatto ed alla personalità dell'imputato, che questi lasciato libero possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività ».

1.4 Zuccalà, Licini, Cucinelli, Viviani, Lepre, De Matteis, Pittella, Ferralasco, Buccini, Fossa, Viglianesi, Bloise, Bermani

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Nel concedere la libertà provvisoria il giudice valuta che non vi ostino esigenze processuali nè sussista la probabilità che l'imputato, lasciato in libertà, si dia alla fuga ».

1. 18 GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ,
ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA,
BASSO, BONAZZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minori, ai quali può sempre essere concessa la libertà provvisoria, anche nei casi in cui sia ad essi applicabile una misura amministrativa ».

1. 24 Lugnano, Petrella, Petrone, Boldrini, Sabadini, Tedesco Tatò Giglia, Terracini, Maffioletti

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

- « Le presenti disposizioni non si applicano agli imputati minori dei diciotto anni ».
- 1. 19 Galante Garrone, Parri, Samonà, Rossi Dante, Ossicini, Romagnoli Carettoni Tullia, Branca, Basso, Bonazzi
  - L U G N A N O . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

L U G N A N O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, limiterò il mio intervento alla nostra richiesta di soppressione dell'articolo che prevede l'abolizione della legge cosiddetta Valpreda. Credo che già tutti siano informati delle ragioni per le quali insistiamo su questa richiesta. E la

pregherei, onorevole Ministro, di dedicarmi un po' di attenzione perchè questo, come ella stesso ha ripetuto, credo sia uno dei punti più importanti sui quali dovremmo maggiormente soffermarci, possibilmente in uno stato di serenità. Si tratta infatti dell'articolo più importante su cui si sarebbe dovuto sviluppare anche in sede di Commissione un discorso più approfondito, dal quale non siamo stati deviati o distratti, ma che siamo stati pregati di rinviare in Aula. Se poi questo non si può fare o per una specie di abitudine alla distrazione dopo le repliche del relatore e del Ministro, o perchè si ritiene che dopo tali repliche già tutto sia stato fatto e consacrato in modo definitivo, allora veramente quasi sarebbe meglio pregare chi intende parlare di mantenere il silenzio e rinunziare all'illustrazione degli emendamenti.

Questo è uno dei punti importanti, perchè credo che tutti ormai sappiano - e hanno dovuto darcene atto - che per noi è una questione di principio ed al tempo stesso di profonda umanità per alcuni casi che possono verificarsi, e neanche rarissimamente ma con una certa frequenza. Non voglio riaprire la polemica, nè voglio rifarmi a tutto quello che è stato detto. Un nostro compagno della Camera, l'onorevole Spagnoli, diceva: se fossi più malizioso o se avessi la tendenza alla malignità vorrei riportarmi a quello che, quando approvammo quella legge che rendeva possibile la libertà provvisoria anche in presenza del mandato di cattura obbligatorio, disse l'onorevole Dell'Andro, a quello che disse, esultando addirittura, l'onorevole Gonella, che non può essere definito certo un anarcoide: un uomo di cui tutti apprezziamo l'ingegno, la preparazione, la cultura, ma di cui tutti conosciamo anche l'estrema cautela, soprattutto quando si tratta di innovare, riformare, ritoccare cose consolidate dall'uso e anche dagli abusi e dal logorio dei tempi.

Dicevamo allora e diciamo oggi — e l'onorevole Dell'Andro fu d'accordo con noi che riteniamo che la gravità del delitto non possa automaticamente costringere un imputato detenuto a restare dentro sempre, inesorabilmente e implacabilmente, indipen-

dentemente dal fatto, ad esempio, che possa essere stato colpito, in galera, da una malattia sviluppantesi inesorabilmente in modo degenerativo, fino al punto da farme temere il decesso, e anche nei casi in cui le prove e gli indizi in base ai quali era stato possibile (anzi forse da parte del magistrato doveroso) arrivare al provvedimento restrittivo della libertà personale siano venuti affievolendosi e attenuandosi in modo non già piuttosto generico, ma concreto e positivo. Onorevole Dell'Andro, mi scusi, non desidero fare adesso una polemica di tipo personale — non è mai di tipo personale — bensì un richiamo a posizioni che abbiamo assunto. Noi facemmo la nostra battaglia, il Governo ci pregò di sospendere il ritmo dei nostri lavori perchè ritenne che il problema si poneva anche se innegabilmente Valpreda rappresentava solo la testimonianza delle aberrazioni cui poteva portare questo sistema. Ma il nostro intervento non poteva e non voleva essere fatto su misura, a dimensioni e a indirizzo precisi, come è stato detto in termini sprezzanti da qualcuno che quando parla crede di poter coprire il vuoto degli argomenti con un linguaggio sprezzante, secondo una sua vecchia abitudine alla quale dovremmo un giorno forse tutti assieme costringerlo a rinunziare in modo definitivo. Tutti dicemmo che Valpreda rappresentava la spia, la testimonianza di una situazione insostenibile. Allora, intervenendo, dissi che il problema non era quello di affermare l'innocenza o la colpevolezza: il problema che volevamo risolvere era quello di attribuire al cittadino, anche detenuto, il diritto di essere giudicato in tre o quattro anni, cioè in termini ragionevoli. Ella ricorderà, onorevole Ministro, quale fu la posizione come sempre seria e responsabile dei comunisti che non si abbandonano a voli, a richiami ambigui e a suggestioni lletterarie, ma che nella realtà di ogni giorno cercano di cogliere le ragioni per le quali possono avanzare delle richieste.

Signor Presidente, onorevole Ministro, noi diciamo che non si può definire civile una norma la quale stabilisce in modo tassativo, permanente, senza possibilità di eccezione al451a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

16 Maggio 1975

cuna, che ad un determinato tipo di reato che si definisce grave - e sappiamo con quanta facilità alle volte nelle motivazioni si dice: per la gravità del reato — corrisponda una carcerazione preventiva che inesorabilmente tale deve restare fino all'esito del giudizio anche se sono accadute cose eccezionali, di fronte alle quali la nostra coscienza nesta a volte turbata, a volte anche sconvolta. Già credo sia stato nicordato un caso verificatosi alcuni giorni fa a conferma delle ragioni civili e umane per le quali stiamo portando avanti questa nostra lotta contro l'abolizione della legge Valpreda: abbiamo visto l'altro giorno un giovane paralizzato per il quale si è detto, dopo averlo sottoposto ai più scrupolosi controlli ed alle più accurate indagini, che se non fosse mandato in un istituto altamente specializzato, sarebbe destinato a morte più o meno a breve scadenza. L'imputazione era quella di tentato omicidio. Ebbene, se ripristinassimo l'incompatibilità tra il mandato di cattura obbligatorio e la facoltà riservata al giudice — non in modo automatico — di concedere la libertà provvisoria quando si verificano certe condizioni, ditemi voi - ve lo chiedo con la massima umiltà - di fronte a quale scrupolo, di fronte a quale caso di coscienza, di fronte a quale drammaticità si potrà trovare ognuno di noi per non aver saputo ragionare senza essere vittima delle spinte emotive che alle volte sono un po' montate dall'intervento di alcuni personaggi, da alcuni servizi di giornali o da un tipo di opinione pubblica che deve essere controllata poichè non possiamo affidarle il ruolo di guida del paese. Che cosa succederebbe se il giudice dovesse dire: « io lo avrei rilasciato ma il Parlamento me lo ha impedito »? Spinto dalla sua umanità, il giudice potrebbe ricorrere non ad una legge giusta ed equa, ma ad un artificio tecnico per trovare la soluzione che la drammaticità del caso richiede, ma verrebbe poi accusato di essere venuto meno al suo dovere di fedele interprete della legge.

È una questione di principio, onorevole Ministro, che le abbiamo posto con insistenza. Si risponde che la magistratura avrebbe fatto cattivo uso della legge, permettendo

a fior di delinquenti di tornare liberi e di riprendere la loro attività prediletta. Questa affermazione però è rimasta senza il sostegno di dati e cifre controllate. Ma non è questo il problema. Non neghiamo, infatti, che possa essere accaduto che qualche giudice sia stato eccessivamente liberale o troppo indulgente e comprensivo e male interpretando la legge Valpreda l'abbia resa uno strumento di lassismo pericoloso. Il problema rimane per noi sempre quello che abbiamo posto con concretezza, con chiarezza e con coerenza fin dal primo momento. In sostanza, se questa legge Valpreda non ha funzionato, non ha funzionato perchè vi sono stati non dirò degli abusi, ma delle deformazioni, delle aberrazioni e determinati settori della magistratura hanno fatto in modo che diventasse una leggina eccessivamente favorevole anche a criminali di grosso calibro, tale da diventare nelle mani di alcuni magistrati una legge ricca di quelle smagliature attraverso le quali, come giustamente è stato detto nella prefazione a questo disegno di legge Reale sull'ordine pubblico, passano alle volte anche le libertà provvisorie di delinquenti particolarmente pericolosi.

Ma allora il rimedio c'è, c'è la medicina: e noi vi abbiamo indicato medicina e rimedio. Vi abbiamo detto queste cose con umiltà ma anche con passione civile perchè ci crediamo, onorevole Ministro, come ci ha creduto lei quando disse che quella legge era un fatto di civiltà e che essa avrebbe permesso all'Italia di presentarsi con aspetti e profili di maggiore umanità pur quando si trattava di reprimere delitti particolarmente gravi di fronte ai quali l'opinione pubblica poteva allarmarsi, ma delitti nel giudizio dei quali non si poteva prescindere dalla personalità del colpevole e dallo sviluppo di un'istruttoria favorevole all'imputato, da quello che, in altri termini, poteva essere l'offuscamento e l'affievolimento degli indizi e delle prove; queste furono le espressioni usate non da noi allora ma dall'onorevole Gonella per la relazione introduttiva alla legge che prevedeva la possibilità di concessione della libertà provvisoria anche nei casi di mandati di cattura obbligatori. 451<sup>a</sup> Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

16 Maggio 1975

Allora se noi diciamo che indipendentemente da quello che è accaduto c'è un problema che sorge, cioè bisogna trovare un rimedio, bisogna fare in modo che si pongano i cosiddetti filtri, che si usino le cautele, che vengano collocate (non più nella relazione introduttiva che spesso un magistrato può anche non leggere) nella normativa in modo esplicito, come parametri, come guida tassativamente indicata, quelle condizioni, quei requisiti, quei presupposti che l'onorevole Gonella inserì nella relazione introduttiva, allora dobbiamo dire che deve essere possibile concedere la libertà provvisoria, quando il mandato di cattura è obbligatorio, se il detenuto, in attesa di un giudizio che non viene, si trova in condizioni di salute tali da far temere addirittura il peggio, se le sue condizioni di salute sono tali da far pensare a quel che si chiama tecnicamente il pericolo di vita. Se questo non basta si può anche pensare a rafforzare la norma perchè le smagliature non si verifichino, perchè non si allarghi troppo il varco attraverso cui può passare, se non il contrabbando, l'abbandono e il lassismo di alcuni settori della magistratura, della quale non si rispetta l'autonomia e l'indipendenza anche se poi la si esalta nelle giornate liturgiche.

Se vogliamo fare allora, onorevole Ministro, un discorso che sia serio e responsabile, se vogliamo fare quel famoso discorso che contemperi la difesa sociale da una parte e l'esigenza di difesa di alcuni principi, più che di civiltà o di garanzia costituzionale, di umanità dall'altra, se vogliamo cioè che si possa tenere conto di questa doppia esigenza che non è necessariamente antitetica, che si può invece contemperare, allora noi vi offriamo, attraverso gli emendamenti che vi illustrerà il collega senatore Petrone, la possibilità di una saggia ed equa via di uscita, scientificamente valida, ineccepibile sul piano morale, e vi offriamo la possibilità di una rimeditazione alla quale credo di potervi ancora una volta invitare a nome del Gruppo comunista.

Un'ultima considerazione. Quando avremo detto che la norma si applicherà soltanto in casi eccezionali e soltanto quando il giudice sarà sicuro, per esempio, di colui al quale si dà la possibilità di sopravvivere curandosi là dove può essere curato, con un controllo anche da parte del magistrato, con le dovute cautele, adottando quelle disposizioni che si possono adottare e che credo tutti possano trovare, anche chi come me è semplicemente un operatore distratto del diritto, credo che avremo trovato, attraverso una prova di responsabilità, il modo migliore per far sì che una legge da voi stessi, insieme con noi, definita civile e profondamente umana non venga cancellata e per fare in modo che domani non ci si debba trovare di fronte -ecco il problema - a un altro caso umano che non sarà Valpreda, ma sarà un caso come per esempio quello di quel ragazzo di 17-18 anni, che mi pare si chiami Paccino, il quale ha potuto avere una speranza di vita perchè esiste ancora questa possibilità. Non vorrei che domani di fronte a un'altra spinta emotiva, pur positiva, si torni indietro o si proceda a zig zag, senza un ordine o un disegno organico nel legiferare. E io credo che tutti dovremmo ritrovarci nel disegno di chi finalmente vuol vedere il Parlamento legiferare senza la preoccupazione, senza l'affanno, senza la paura, senza le emozioni, senza le ondate emotive. senza un'opinione pubblica sconvolta e stravolta da paure anche irrazionali, ma in modo serio, organico e razionale. (Vivi applausi dall'estrema sinistra).

C U C I N E L L I . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

C U C I N E L L I . Signor Presidente, desidero chiedere a nome del Gruppo socialista un'interruzione dei nostri lavori per un'ora allo scopo di approfondire e coordinare i numerosi emendamenti presentati.

BETTIOL. Io mi oppongo.

COPPOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

451a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoconto Stenografico

16 Maggio 1975

C O P P O L A . Il Gruppo della democrazia cristiana dichiara di aderire alla richiesta di sospendere la seduta per un'ora. (*Proteste dei senatori Bertola e Togni. Commenti dal centro*). Credo di poter parlare a nome del Gruppo.

A G R I M I, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* A G R I M I, relatore. Onorevole Presidente, di fronte alla richiesta di una breve sospensione, motivata dalla necessità di approfondire e coordinare i numerosi emendamenti in una materia così delicata, io come relatore non posso che aderirvi nell'auspicio che un maggiore preventivo ap-

profondimento possa risolversi in definitiva in un acceleramento del corso dei nostri lavori.

L U G N A N O . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

L U G N A N O . Signor Presidente, noi non ci opponiamo. Siamo del tutto estranei a tutto questo ma non ci opponiamo a questa richiesta.

PRESIDENTE. In considerazione delle motivazioni addotte accolgo la richiesta avanzata dal senatore Cucinelli. Pertanto sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,35, è ripresa alle ore 12,50).

### Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, la seduta era stata sospesa per cercare un accordo e per un riordinamento degli emendamenti. Sono ancora in corso — ed è prevista una prossima riunione piuttosto qualificata — delle riunioni per risolvere questo problema in modo da rendere meno tumultuosa e più spedita la discussione sugli emendamenti che sono numerosissimi.

Quindi chiedo, a nome del Governo, che i lavori dell'Assemblea siano aggiornati alle ore 17, ritardando di un'ora l'inizio della seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,55).

Dott. Alberto Alberti Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari